Centro Servizi Culturali
U.N.L.A. ORISTANO
L.R. n. 37/1978
L.R. n. 14/2006, art. 21 comma 1, lett. p

MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONE E CONTROLLO

Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

Il presente modello è integrato con i requisiti della Legge 6 novembre 2012 n.190 e Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n.33 e successive integrazioni e modificazioni, nonché legge 13 agosto 2010 n. 136

Centro per i Servizi Culturali (CSC) UNLA Oristano

Approvato dal Direttore

In data 10/11/2025

INDICE DELLE SEZIONI CONTENUTE

Stato delle revisioni del MOG

Cod. Sezione del MOG	TITOLO
Sez. 00	COPERTINA
Sez.01	PARTE GENERALE
Sez. 02	PARTE SPECIALE

STATO DELLE REVISIONI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX DLGS 231/01 smi

0	10/11/2025	Prima emissione

Sez. 01

PARTE GENERALE

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

1. Premessa

Il presente documento è frutto di un'attenta analisi operata dal CSC a seguito della stipula con la RAS della convenzione (n. 326 Prot. Uscita n. 32428 del 14/11/2024), al cui artt. 13 è previsto un impegno al rispetto delle normative su:

- Anticorruzione e trasparenza L. 190/2012
- Pubblicità e Trasparenza D.lgs 33/2013
- Tracciabilità dei flussi finanziari L. 136/2010

Le quali, stante la natura dei CSC, non sarebbero di per sé applicabili agli stessi, stante la situazione di seguito schematicamente rappresentata:

ISTITUZIONE E PRIMI ANNI (1967-1972)

• Istituiti dalla Cassa per il Mezzogiorno con legge 26 giugno 1965, n. 717 ("Disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno");

• Delibera Cassa per il Mezzogiorno n.596 / FU.20 del 10.03.1967;

• 90 CSC affidati in gestione a diversi enti operanti in campo nazionale settore promozione e sviluppo sociale e culturale (9 affidati all'UNLA);

• In Sardegna, 8 Centri: 3 gestiti dall'Umanitaria (Cagliari, Alghero, Iglesias-Carbonia), 3 dall'ISES (Nuoro, Tempio, Buddusò), 2 dall'UNLA (Oristano, Bosa poi Macomer);

• Competenze CSC: promozione lettura, collaborazione con enti locali, sostegno associazionismo. Centri Comunitari sedi di iniziative di base a carattere sociale e educativo;

• CSC sono finanziati interamente dalla CASMEZ.

PASSAGGIO ALLE REGIONI (1972)

• Delibera CIPE 12.12.1972: i Centri passano alle Regioni nel 1973;

• Le Regioni subentrano in funzioni, beni e personale dei Centri;

• Tutte le Regioni, eccetto la Sardegna, disciplinano il passaggio con leggi specifiche;

• Dei 9 CSC gestiti dall'UNLA solo due rimangono in capo all'Ente, quelli sardi. Gli altri 7 sono stati acquisiti direttamente dalle rispettive regioni di appartenenza.

GESTIONE TRANSITORIA IN SARDEGNA (1972 - OGGI)

• In Sardegna, non esiste alcuna legge specifica per il passaggio;

• Con la delibera del 15.04.1976 la Regione Sardegna accetta la proprietà dei beni dei CSC;

Centro Servizi Culturali UNLA – Oristano - Via Carpaccio, 9 09170
Tel 0783/211656 - e-mail: amministrazione@centroserviziculturali.it - direttore@centroserviziculturali.it - Pec: cscoristano@pec.it

• Nel 1975 scioglimento dell'ISES chiudono i tre Centri gestiti dall'ente la regione Sardegna ha inserito il personale nella pianta organica regionale;

• Gestione transitoria basata su convenzioni tra Regione e enti gestori;

• Finanziamenti regionali erogati in base alle convenzioni originali CASMEZ, ma con delle variazioni che hanno causato l'attuale situazione;

• Legge regionale n.37 del 15.06.1978 "Finanziamenti ai centri per i servizi culturali operanti in Sardegna (legge provvisoria) Nell'articolo 4 si trova il nodo della incerta natura giuridica dei CSC "Il finanziamento accreditato ai Direttori dei singoli Centri" ; La Regione ha chiesto ai CSC UNLA l'apertura di un codice fiscale e di un conto bancario;

• Forte incertezza sulla natura giuridica dei Centri;

• Dal 1975 ad oggi i CSC sono stati gestiti esclusivamente con interventi legislativi tampone.

INCERTEZZA GIURIDICA E RUOLO DEI CENTRI

• I Centri sono stati trasferiti alla Regione Sardegna dalla Cassa per il Mezzogiorno ma la loro natura giuridica non è stata definita chiaramente. Nodo cruciale art.4 della legge regionale 37 del 15.06.78;

• La Regione li considera organi propri, ma questo non è stato formalizzato, creando problemi nella gestione e nell'attuazione dei progetti. Vedi L.R. n° 50 del 01.10.1993 art. 17 e L.R. n° 17 del 20.04.93 quarto comma art.2;

• È necessario definire la natura giuridica, il ruolo e le funzioni dei Centri, e una chiara tempistica dell'attribuzione delle risorse per garantire la loro stabilità e il loro sviluppo. Tale questione è stata sollevata dai Direttori dei Centri davanti al Tar Sardegna, il quale ha ulteriormente messo in evidenza tale atipica natura compensando le spese per la novità della questione con la sentenza N. 00598/2023 REG.RIC. del 14/05/2024.

Per quanto sopra, stante la necessità per i CSC di ottemperare all'obbligo contrattuale assunto nei confronti della RAS con l'art. 13 della Convenzione succitata, il Direttore ha ritenuto di procedere a dotare il CSC di un MOG al fine di ottemperare alle esigenze previste dalle normative predette, con la redazione del presente Modello 231, seppure consapevole del fatto che i CSC non hanno espressa natura di Società o altro soggetto disciplinato espressamente dal Codice Civile, in quanto la loro natura è indicata nella Delibera CASMEZ del 10/07/1967 n. 596/F.U.20 (legge 26/06/1965 n. 717), e pur tuttavia non si tratta di un ente espressamente annoverato tra quelli tenuti agli adempimenti prescritti dalle disposizioni in materia di: Tracciabilità dei flussi finanziari L. 136/2010; Anticorruzione e trasparenza L. 190/2012; Pubblicità e Trasparenza D.lgs 33/2013.

Pertanto, stante la sopradescritta situazione di incertezza, letto l'art. 1 del D.lgs 231/2001, si è prudenzialmente ritenuto di assoggettarvisi volontariamente al fine di rispettare l'obbligo contrattualmente assunto con la RAS di prevenire la commissione di condotte illecite relative alle norme di riferimento.

"Art. 1 Soggetti. 1. Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilità degli enti per

Centro Servizi Culturali UNLA – Oristano - Via Carpaccio, 9 09170
Tel 0783/211656 - e-mail: amministrazione@centroserviziculturali.it - direttore@centroserviziculturali.it - Pec: cscoristano@pec.it

gli illeciti amministrativi dipendenti da reato. 2. Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica. 3. Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale".

Centro Servizi Culturali UNLA – Oristano - Via Carpaccio, 9 09170
Tel 0783/211656 - e-mail: amministrazione@centroserviziculturali.it - direttore@centroserviziculturali.it - Pec: cscoristano@pec.it

Parte Generale

1. Il Quadro normativo di riferimento

Il D.lgs dell'8 giugno 2001 n°. 231, nel tentativo di adeguare la normativa italiana ad alcune convenzioni internazionali precedentemente sottoscritte dall'Italia, ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano una forma di responsabilità, *tertium genus,* nominalmente amministrativa, ma sostanzialmente a carattere afflittivo-penale (poiché attribuita nell'ambito di un procedimento penale e si caratterizza per essere del tutto autonoma rispetto a quella della persona fisica che commette il reato, tant'è che l'ente può essere dichiarato responsabile anche se l'autore materiale del reato non è imputabile o non è stato individuato), a carico delle persone giuridiche siano esse società, associazioni (riconosciute e non) ed enti pubblici economici per particolari reati commessi nel loro interesse o nel loro vantaggio da una persona fisica che ricopra al loro interno una posizione apicale o subordinata. Secondo l'art 5 del Dlgs 231/2001 il soggetto è considerato:

- "soggetto apicale" se svolge funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- "soggetto sottoposto" se è tale alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali. Le condizioni affinché si possa applicare la normativa sono:
  - l'inclusione dell'ente nel novero di quelli rispetto ai quali la legge trova applicazione (art. 1 D.lgs 231/2001);
  - l'avvenuta commissione di un reato c.d. "base o presupposto" rientrante nel cosiddetto catalogo, compiuto nell'interesse o a vantaggio dell'ente;
  - l'essere l'autore del reato un soggetto investito di funzioni apicali o subordinate all'interno dell'ente;
  - la mancata adozione o attuazione da parte dell'ente di un modello organizzativo (c.d. MOG) idoneo a prevenire la commissione di reati rientranti nel catalogo. Per quanto richiesto dagli obblighi contrattuali assunti dal CSC con la RAS si integra il quadro sopra descritto con le norme in materia di:
    - Anticorruzione e trasparenza L. 190/2012
    - Pubblicità e Trasparenza D.lgs 33/2013
    - Tracciabilità dei flussi finanziari L. 136/2010

1.1 I reati perseguiti

Per l'elenco nel dettaglio dei reati "presupposto" (da cui deriva l'attribuzione dei reati) si rimanda alla "TABELLA REATI AI SENSI DEL DLGS 231/2001 SMI".
Tuttavia necessita fare qualche considerazione: l'ambito applicativo delle disposizioni, originariamente limitato agli artt. 24, 25 e 26 della legge è stato (e potrà essere ulteriormente) oggetto di ampliamento rispetto alla formulazione iniziale, sia mediante modifica del decreto, sia mediante rinvii al decreto stesso. Tanto per comprendere il complesso, ma dinamico, processo di applicazione della norma in esame, è opportuno considerare che l'attenzione del legislatore italiano, nell'ultimo periodo, è certamente rivolta al D.Lgs. 231/2001. A tal proposito è utile

Centro Servizi Culturali UNLA – Oristano - Via Carpaccio, 9 09170
Tel 0783/211656 - e-mail: amministrazione@centroserviziculturali.it - direttore@centroserviziculturali.it - Pec: cscoristano@pec.it

evidenziare le fattispecie di reato individuate dal Decreto e dalle successive modificazioni tenendo sempre a mente che l'ente può essere chiamato a rispondere soltanto per i reati – c.d. reati presupposto – indicati dal Decreto o comunque da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto costituente reato. Rientrano tra i reati presupposto tipologie di reato molto differenti tra loro, alcune tipiche dell'attività d'impresa, altre delle attività proprie delle organizzazioni criminali. L'enumerazione di tali reati, rispetto all'origine, è stata notevolmente ampliata. Sono infatti intervenute le seguenti estensioni: Decreto Legge 25 settembre 2001, n. 350, che ha introdotto l'art. 25 bis «Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo», in seguito ampliato e modificato in «Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento» dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99; Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61, che ha introdotto l'art. 25 ter «Reati Societari»; Legge 14 gennaio 2003, n. 7, che ha introdotto l'art. 25 quater «Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico»; Legge 11 agosto 2003, n. 228, che ha introdotto l'art. 25 quinquies «Delitti contro la personalità individuale»; Legge 18 aprile 2005, n. 62, che ha introdotto l'art. 25 sexies «Abusi di mercato»; Legge 9 gennaio 2006, n. 7, che ha introdotto l'art. 25 quater.1 «Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili»; Legge 16 marzo 2006, n. 146, che prevede la responsabilità degli enti per i reati transnazionali; Legge 3 agosto 2007, n. 123, che ha introdotto l'art. 25 septies «Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro», in seguito modificato in Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro» dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81; Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che ha introdotto l'art. 25 octies «Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita»; Legge 18 marzo 2008, n. 48, che ha introdotto l'art. 24 bis «Delitti informatici e trattamento illecito di dati»; Legge 15 luglio 2009, n. 94 che ha introdotto l'art. 24 ter «Delitti di criminalità organizzata»; Legge 23 luglio 2009, n. 99 – già citata – che ha introdotto l'art. 25 bis.1 «Delitti contro l'industria e il commercio» e l'art. 25 novies «Delitti in materia di violazione del diritto d'autore»; Legge 3 agosto 2009, n. 116 che ha introdotto l'art. 25 decies «Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria»; decreto legislativo n. 121 del 7 luglio 2011 che ha introdotto l'art. 25 undecies «Reati ambientali»; decreto legislativo 109/2012 che ha introdotto l'art. 25 duodecies v«Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare»; Legge 6 novembre 2012, n. 190 che ha previsto la modifica della rubrica dell'art. 25 «Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione» e l'inserimento dell'art. 25-ter, comma 1, lettera s-bis) «Corruzione tra privati»; Legge 15 dicembre 2014, n. 186 che ha previsto la modifica della rubrica dell'art. 25 octies «Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio» e l'inserimento della fattispecie «Autoriciclaggio» (art. 648 ter.1 c.p.); Legge 22 maggio 2015, n. 68 che ha previsto la modifica dell'art. 25 undecies «Reati ambientali», prevedendo le nuove fattispecie «Inquinamento ambientale» (art. 452 bis c.p.), «Disastro ambientale» (art. 452-quater c.p.), «Delitti colposi contro l'ambiente» (art. 452 quinquies c.p.), «Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività» (art. 452 sexies c.p.), prevedendo un aggravio delle pene relative ai delitti contro l'ambiente qualora gli stessi siano commessi con il coinvolgimento di un'associazione a delinquere semplice o di stampo mafioso; Legge 27 maggio 2015, n. 69 che ha previsto modifiche dell'art. 25 ter «Reati societari» relativamente ai reati di false comunicazioni sociali, prevedendo un sensibile inasprimento delle sanzioni pecuniarie a carico dell'ente. I reati presupposto appartengono alle categorie indicate di seguito: reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25); delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis); delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter); reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis); delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis.1); reati societari (art. 25 ter); delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater); pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater.1); delitti contro la

Centro Servizi Culturali UNLA – Oristano - Via Carpaccio, 9 09170
Tel 0783/211656 - e-mail: amministrazione@centroserviziculturali.it - direttore@centroserviziculturali.it - Pec: cscoristano@pec.it

personalità individuale (art. 25 quinquies); abusi di mercato (art. 25 sexies); omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies); ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 octies); delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies); induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25 decies); reati ambientali (art. 25 undecies); impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies); reati transnazionali (art. 10, L. 146/2006). Ulteriori modifiche hanno riguardato:

- i delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001), articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016.
- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (ART 25bis), articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15, ed integrazione all'art. 453 cp dal Dlgs 125/16 in vigore dal 27/07/16.

L'applicabilità e la rilevanza di ciascun reato per il CSC saranno oggetto di approfondimento. Infatti, nella parte speciale del presente documento sono riportate le fattispecie di reato richiamate dal D. Lgs. 231/2001 che l'Ente ha stabilito di prendere in considerazione in ragione delle caratteristiche della propria attività.

Ai fini di una corretta analisi e valutazione dei reati, di seguito inseriamo il catalogo dei reati presupposto ai sensi del dgs 231/2001 aggiornato a gennaio 2025.

IL CATALOGO DEI REATI PRESUPPOSTO 231, AGGIORNATO A GENNAIO 2025:

Art. 24 – indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture.

Art. 24-bis – delitti informatici e trattamento illecito di dati.

Art. 24-ter – delitti di criminalità organizzata.

Art. 25 – peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio*.

Art. 25-bis – falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.

Art. 25-bis.1 – delitti contro l'industria e il commercio.

Art. 25-ter – reati societari.

Art. 25-quater – delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Art. 25-quater 1 – pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

Art. 25-quinquies – delitti contro la personalità individuale.

Art. 25-sexies – abusi di mercato.

Centro Servizi Culturali UNLA – Oristano - Via Carpaccio, 9 09170
Tel 0783/211656 - e-mail: amministrazione@centroserviziculturali.it - direttore@centroserviziculturali.it - Pec: cscoristano@pec.it

Art. 25-septies – omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Art. 25-octies – ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché auto-riciclaggio.

Art. 25-octies.1 – delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Art. 25-novies – delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

Art. 25-decies – induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Art. 25-undecies – reati ambientali.

Art. 25-duodecies – impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Art. 25-terdecies – razzismo e xenofobia.

Art. 25-quaterdecies – frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.

Art. 25-quinquiesdecies – reati tributari.

Art. 25-sexiesdecies – contrabbando.

Art. 25-septiesdecies – delitti contro il patrimonio culturale.

Art. 25-duodevicies – riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali.

* l'articolo riporta ancora il richiamo all'abuso d'ufficio anche se è intervenuta l'abrogazione del reato nel codice penale (Legge Nordio 114/2024).

1.2 Le sanzioni e l'esonero dalla responsabilità

Le misure previste a carico dell'Ente per gli illeciti commessi sono di diversa natura:

A. sanzione pecuniaria;
B. sanzioni interdittive;
C. pubblicazione della sentenza di condanna;
D. confisca.

A) Le sanzioni pecuniarie trovano regolamentazione negli artt. 10, 11 e 12 del Decreto e si applicano in tutti i casi in cui sia riconosciuta la responsabilità dell'Ente. Le sanzioni pecuniarie vengono applicate per ''quote'', in numero non inferiore a 100 e non superiore a 1000, mentre l'importo di ciascuna quota va da un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 1.549,00. Il Giudice determina il numero di quote sulla base degli indici individuati dal I° comma dell'art. 11 (gravità

Centro Servizi Culturali UNLA – Oristano - Via Carpaccio, 9 09170
Tel 0783/211656 - e-mail: amministrazione@centroserviziculturali.it - direttore@centroserviziculturali.it - Pec: cscoristano@pec.it

del fatto, grado di responsabilità, nonché attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti), mentre l'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente coinvolto. In relazione alla commissione dei reati previsti dal T.U. Ambiente (D.lgs n. 152/2006) si applicano all'Ente sanzioni pecuniarie da un minimo di 150 quote ad un massimo di 800 quote.

B) Le sanzioni interdittive, individuate dal comma II dell'art. 9 del Decreto ed irrogabili nelle sole ipotesi tassativamente previste e solo per alcuni reati, sono:

1. l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
2. la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
3. il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
4. l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
5. il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Come per le sanzioni pecuniarie, il tipo e la durata delle sanzioni interdittive sono determinate dal Giudice penale competente per i reati commessi dalle persone fisiche, tenendo conto dei fattori meglio specificati dall'art. 14 del Decreto. In ogni caso, le sanzioni interdittive hanno una durata minima di tre mesi e massima di due anni e in ogni caso non si applicano qualora prima della dichiarazione di apertura del dibattimento del processo di primo grado, l'ente ha posto in essere determinate condizioni: a) ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; b) ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi; c) ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca. Inoltre, uno degli aspetti di maggiore interesse è che le sanzioni interdittive possono essere applicate all'Ente sia all'esito del giudizio e, quindi, accertata la colpevolezza dello stesso, sia in via cautelare, ovvero quando:

- sono presenti gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'Ente per un illecito amministrativo dipendente da reato;
- emergono fondati e specifici elementi che facciano ritenere l'esistenza del concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede;
- l'Ente ha tratto un profitto di rilevante entità.

C) La pubblicazione della sentenza è una sanzione eventuale e presuppone l'applicazione di una sanzione interdittiva (art. 18).

D) La confisca del prezzo o del profitto del reato è una sanzione obbligatoria che consegue alla eventuale sentenza di condanna (art. 19); il giudice, quindi, dispone la confisca nei confronti dell'ente, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Quando non è possibile eseguire la confisca, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato (c.d. confisca per equivalente).Tuttavia in mancanza di una definizione legislativa, sarà determinante individuare l'ammontare del prezzo e del profitto del reato, così da risalire al reale vantaggio economico derivante da fatto illecito a seconda che sia stata posta in essere una condotta totalmente illecita (es. truffa, ove l'intero prezzo è

Centro Servizi Culturali UNLA – Oristano - Via Carpaccio, 9 09170
Tel 0783/211656 - e-mail: amministrazione@centroserviziculturali.it - direttore@centroserviziculturali.it - Pec: cscoristano@pec.it

sequestrabile) o attività che in sé sarebbe lecita ma frutto del compimento di reato (es. corruzione per l'aggiudicazione di un appalto, ove il fatto penalmente rilevante ha inciso sulla fase dell'aggiudicatario dell'appalto, ma a cui è seguito l'adempimento regolare delle prestazioni nascenti dall'appalto). In questo caso il profitto del reato per il corruttore non equivale all'intero prezzo dell'appalto, ma solo al vantaggio economico conseguito per il fatto di essersi aggiudicato l'appalto della gara pubblica. Tale vantaggio corrisponde, quindi, all'utile netto dell'attività d'impresa. (tra tante Cass. Pen. 31/5/12 n. 20976).

Il Giudice, in alcuni casi, può disporre, piuttosto che l'applicazione della sanzione, la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario giudiziale.

Per completezza, infine, deve osservarsi che l'Autorità Giudiziaria può, altresì, a mente del Decreto, disporre: a) il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca (art. 53); b) il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'Ente qualora sia riscontrata la fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento o di altre somme dovute allo Stato (art. 54).

Il D.Lgs. n. 121/2011 ha previsto anche l'applicazione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività, ma solo nell'ipotesi in cui l'Ente od una sua attività organizzativa vengano stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati.

Tuttavia il decreto legislativo prevede una **FORMA DI ESONERO della CSC dalle sanzioni irrogabili, e precisamente se il reato è stato commesso:**

- da un Soggetto Apicale e l'ente prova che:

  ✓ il C.d.A/il soggetto unico che amministra l'Ente ha **adottato** ed efficacemente **attuato**, prima della commissione del fatto, un **modello di organizzazione** e di gestione idonei a prevenire Reati della specie di quello verificatosi;

  ✓ è stato istituito un organismo (O.D.V – Organo di vigilanza), dotato di autonomi poteri, deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del MOG, nonché di curarne l'aggiornamento;

  ✓ è stato configurato un sistema disciplinare interno;

  ✓ le persone hanno commesso il reato eludendo **fraudolentemente** i modelli di organizzazione e di gestione;

  ✓ **non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza** da parte dell'organismo di cui al secondo punto.

- da un *Soggetto Subordinato*:

  ✓ se il pubblico ministero non prova che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. In ogni caso è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato ha adottato ed efficacemente attuato un **MODELLO ORGANIZZATIVO**.

1.3 Il Modello di Organizzazione

L'articolo 6 del decreto legislativo 231/2001 indica gli elementi su cui si deve basare l'elaborazione del Modello Organizzativo:

Centro Servizi Culturali UNLA – Oristano - Via Carpaccio, 9 09170
Tel 0783/211656 - e-mail: amministrazione@centroserviziculturali.it - direttore@centroserviziculturali.it - Pec: cscoristano@pec.it

1. individuare **le aree a rischio** di commissione dei reati previsti dal Decreto;
2. predisporre **specifici protocolli** al fine di programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
3. prevedere la **gestione delle risorse finanziarie** idonee ad impedire la commissione dei reati;
4. prescrivere gli **obblighi di informazione** nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello introdurre un **sistema disciplinare** idoneo a **sanzionare** il mancato rispetto delle misure indicate nel modello stesso.

Centro Servizi Culturali UNLA – Oristano - Via Carpaccio, 9 09170
Tel 0783/211656 - e-mail: amministrazione@centroserviziculturali.it - direttore@centroserviziculturali.it - Pec: cscoristano@pec.it

2. Principi base del Modello Organizzativo

Lo sviluppo del modello organizzativo si fonda su alcuni principi base:

- deve essere un processo continuo o almeno svolto con periodicità adeguata, quindi non una tantum;
- deve ridurre il rischio ad un livello di **"rischio accettabile".** La soglia di "**accettabilità"** è rappresentata da un sistema di prevenzione non aggirabile se non fraudolentemente o intenzionalmente: è infatti concepito in modo da evitare che un qualunque soggetto operante all'interno del CSC possa giustificare la propria condotta adducendo l'ignoranza delle direttive o l'errore - dovuto anche a negligenza o imperizia – nella valutazione delle direttive stesse.

Le componenti costituenti il modello, affinché risulti idoneo a prevenire il rischio accettabile, sono sintetizzabili in:

- ✓ **codice etico e codice di comportamento** con riferimento ai reati disciplinati dal D. Lgs. 231/01, sulla cui base impiantare il modello organizzativo;
- ✓ **sistema organizzativo formalizzato** e chiaro in relazione soprattutto all'attribuzione di responsabilità alle linee di dipendenza gerarchica, alla descrizione dei compiti, ai principi di controllo;
- ✓ **sistemi informativi/procedure** atti a regolamentare lo svolgimento delle attività prevedendo gli opportuni punti di controllo;
- ✓ **sistema di deleghe/poteri autorizzativi e di firma** assegnati in coerenza alle responsabilità organizzative e gestionali;
- ✓ **sistemi di controllo di gestione** in grado di fornire tempestiva segnalazione di situazioni di criticità generale;
- ✓ **sistema disciplinare formalizzato** e noto;
- ✓ **comunicazione al personale e sua formazione** in relazione alle componenti del sistema di controllo preventivo, caratterizzato da una comunicazione capillare, dettagliata, chiara, reiterata nel tempo.

Tali componenti devono essere integrate in un sistema di gestione organico che rispetti i seguenti principi:

- **verificabilità, documentabilità, coerenza e congruità di ogni operazione;**
- **separazione delle funzioni** per cui nessuno può gestire in autonomia un intero processo;
- **trasparenza** delle regole e dei criteri, nonché di accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività della CSC;
- **documentazione dei controlli.**

Centro Servizi Culturali UNLA – Oristano - Via Carpaccio, 9 09170
Tel 0783/211656 - e-mail: amministrazione@centroserviziculturali.it - direttore@centroserviziculturali.it - Pec: cscoristano@pec.it

3. Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di CSC

3.1 Core business e struttura organizzativa

I Centri di Servizi Culturali sono stati istituiti dalla Cassa per il Mezzogiorno in tutte le regioni del Sud e nelle isole in applicazione della legge 26 giugno 1965, n. 717 ("Disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno").
L'atto istitutivo si ha con la delibera n. 596/FU.20 del Consiglio di Amministrazione della Cassa per il mezzogiorno del 10 marzo 1967, con la quale, nell'ambito dello specifico Progetto di intervento1, nascono novanta Centri di Servizi Culturali (CSC) la cui gestione e stata affidata a diversi soggetti operanti in campo nazionale nel settore della promozione e dello sviluppo sociale e culturale.
In Sardegna erano stati attivati otto Centri: tre con ente gestore l'Umanitaria (Cagliari, Alghero, Iglesias–Carbonia); tre con l'ISES Istituto per lo Sviluppo dell'Edilizia Sociale (Nuoro, Tempio, Budduso – successivamente trasferito ad Ozieri); due con ente gestore l'UNLA Unione Nazionale per la Lotta contro l'Analfabetismo (Oristano, Bosa – successivamente trasferito a Macomer).
I Centri di Servizi Culturali di Macomer e di Oristano sono stati affidati in gestione alla Unione Nazionale per la Lotta contro l'Analfabetismo, fondata in Roma nel 1947 (elevata in Ente Morale con D.P.R. n. 181 dell'11.02.1952) per volontà di autorevoli esponenti del mondo dell'istruzione e della cultura in un momento storico del nostro Paese in cui la maggior parte della popolazione risultava analfabeta o sfornita di titolo di studio in un contesto socioeconomico devastato dagli eventi bellici.
Ai Centri erano e sono attribuite competenze generali per quanto riguarda la promozione della pubblica lettura, la collaborazione con gli Enti Locali nell'attività di programmazione culturale, l'incentivazione e il sostegno dell'associazionismo.
L'attività d'istituto dei CSC era regolata da convenzioni stipulate tra la CASMEZ e gli Enti gestori, sottoposte al preventivo parere delle Regioni.
Le convenzioni prevedevano che ogni genere di costi (struttura, funzionamento, oneri generali, personale, attrezzature, arredi e attività) dei CSC fossero a totale carico della CASMEZ.
Nel 1972, a seguito di delibera del CIPE, i Centri Servizi Culturali hanno cessato di essere sotto l'egida della Cassa per il Mezzogiorno e sono transitati alle Regioni, che ne hanno assunto il controllo e si sono fatte cariche del finanziamento. Si noti che le regioni sono subentrate non solo in tutte le funzioni precedentemente attribuite alla Cassa per il Mezzogiorno, ma sono subentrate anche nella proprietà dei beni mobili e immobili affidati ai CSC, e ciò per espressa previsione normativa.
L'effettiva portata di tali disposizioni e pero rimasta transitoria nella gestione della Regione Sardegna.
Infatti, in applicazione dei principi generali in materia, deve ritenersi che la Regione sia subentrata nella titolarità delle funzioni dei Centri, con subentro della stessa amministrazione regionale anche nei rapporti convenzionali in atto.
Tanto e vero che, nel 1975, a seguito dello scioglimento dell'ISES, sono stati chiusi i Centri gestiti da tale ente e il personale e stato inserito nella pianta organica regionale e, deve ritenersi, la medesima Regione ha svolto tramite i suoi uffici direttamente le relative funzioni.
Tali incertezze derivano dal fatto che il CIPE non ha indicato modalità specifiche per disciplinare il transito nello spazio giuridico regionale, tant'è che ogni Regione ha ritenuto di avere la libertà di regolare il trasferimento dei Centri Servizi Culturali in totale autonomia.
Invero, nelle leggi emanate in tutte le altre Regioni nelle quali erano presenti CSC istituiti dalla Cassa per il Mezzogiorno, si rinvengono diverse soluzioni, tutte contenenti una definizione precisa dei diversi passaggi di subentro e di acquisizione delle strutture.
Eccezion fatta per il caso della Regione Sardegna, tutte le Regioni, dopo il subentro nelle competenze della Cassa per il Mezzogiorno, hanno disciplinato e regolato in autonomia l'esercizio delle funzioni dei CSC diventati enti propri di ciascun sistema regione. Anche il personale dipendente dei Centri Servizi è transitato nei ruoli di ciascuna regione.

Centro Servizi Culturali UNLA – Oristano - Via Carpaccio, 9 09170
Tel 0783/211656 - e-mail: amministrazione@centroserviziculturali.it - direttore@centroserviziculturali.it - Pec: cscoristano@pec.it

Per completezza, si richiama il caso della Regione Puglia e dei relativi CSC divenuti, a seguito della delibera CIPE, Centri di Servizio e programmazione culturale regionale e successivamente Centri regionali dei servizi educativi e culturali.
La Regione Sardegna, invece, in via transitoria e tuttora vigente, non ha dettato una disciplina per nessuno degli aspetti della gestione ordinaria e straordinaria dei Centri, ma si è limitata alla erogazione dei finanziamenti dovuti in forza delle originarie convenzioni.
Durante il periodo di appartenenza dei Centri alla Cassa per il Mezzogiorno, l'UNLA era affidatario di 9 Centri Servizi Culturali dislocati nel Meridione d'Italia e che a seguito della delibera CIPE di trasferimento dei CSC alle Regioni, l'UNLA è rimasto affidatario di solo due CSC, ovvero quelli sardi, mentre tutti gli altri, in adempimento a quanto previsto dalla citata delibera, sono stati acquisiti dalle rispettive Regioni di appartenenza.
Il regime transitorio, dopo circa cinquant'anni è ancora vigente in Sardegna, non essendo stato sostituito da una legislazione compiuta e coerente, talché si è ancora in attesa dell'emanazione di apposita legge che dia un organico assetto alla cultura in Sardegna, nell'ambito delle competenze statutarie della Regione, con conseguente ristrutturazione dell'organizzazione relativa.

Oggi il Centro Servizi Culturali UNLA di Oristano rappresenta un punto di riferimento, sul territorio regionale (in particolare nella provincia di Oristano), per le attività culturali e di formazione per scuole, enti, associazioni e operatori culturali e singoli cittadini. Con il passare degli anni è diventato un importante interlocutore nel campo dell'utilizzo, a fini culturali e didattici, degli strumenti della comunicazione (con particolare riguardo ai linguaggi audiovisivi); è luogo di promozione della alfabetizzazione cinematografica e di animazione alla lettura e culturale, dedicando una parte della programmazione a iniziative rivolte alla cultura, lingua e storia della Sardegna, alla cultura locale e a tematiche sociali.
Il Centro è spazio dell'accoglienza che lavora per avvicinare tutte le fasce d'età. Organizza molteplici attività che contribuiscono all'avanzamento generale dei livelli culturali di tutta la popolazione ed è un importantissimo strumento per "un'alfabetizzazione indiretta" e di educazione permanente.
Struttura aperta al territorio e alle associazioni che vi operano, fornendo supporto, consulenza, attrezzatura e opportunità per la realizzazione di numerosi progetti in diversi campi: cinematografico, culturale, sociale, economico, antropologico, didattico, formativo, etc.
Proponendosi come uno spazio d'incontro, di scambio di esperienze e di animazione per favorire la crescita culturale e sociale delle persone e delle comunità. Un luogo dove si è continuato a valorizzare e sviluppare la vasta rete di animatori/operatori intessuta negli anni e nel quale si è prestata una particolare attenzione nel far fruire a tutti gli utenti i servizi proposti.
Nei suoi 58 anni di attività il CSC ha sempre lavorato per attualizzare la soddisfazione culturale dei bisogni del territorio seguendo le direttive riportate nel "Piano di coordinamento" al momento della istituzione dei CSC, da parte della Cassa per il Mezzogiorno:
a) promozione e animazione culturale (realizzazione di centri comunitari organizzati intorno a un moderno servizio di biblioteca e corredati di adatti strumenti di diffusione culturale — come mezzi e sussidi audiovisivi — e da concepire quali sedi di iniziative di base a carattere sociale ed educativo come e giovanili, di quella lotta contro l'analfabetismo, di educazione degli adulti, ecc.).

<u>Tutti i servizi e le iniziative erogate dal Centro Servizi Culturali sono gratuite per gli utenti e per tutti gli enti e le associazioni.</u>

I servizi offerti dal Centro Servizi Culturali UNLA:

- Apertura della struttura al pubblico per 35 ore settimanali;
- Personale qualificato (reference, consulenza per la predisposizione dei programmi didattici, formativi e culturali);

Centro Servizi Culturali UNLA – Oristano - Via Carpaccio, 9 09170
Tel 0783/211656 - e-mail: amministrazione@centroserviziculturali.it - direttore@centroserviziculturali.it - Pec: cscoristano@pec.it

– Biblioteca, mediateca e postazioni multimediali;
– Arcorau (Archivio multimediale della provincia di Oristano);
– Collegamento internet da postazioni del CSC;
– Collegamento wi-fi;
– Postazioni per visione audiovisivi e ascolto CD;
– Postazioni multimediali per elaborazione materiali informatici;
– Spazio di aggregazione;
– Seminari di formazione ed aggiornamento;
– Laboratori;
– Corsi;
– Produzione documentari e materiali audiovisivi;
– Produzioni di dirette streaming, interviste, rubriche diffuse nel proprio canale YouTube e nei dei vari profili social del CSC;
– Appuntamenti culturali;
– Attività di divulgazione della cultura cinematografica, teatrale, musicale;
– Attività di animazione alla lettura;
– Attività rivolte ai bambini;
– Attività in collaborazione con la Scuola (Corsi, laboratori, progetti, etc.);
– Attività in collaborazione con Enti ed Associazioni;
– Attività di alfabetizzazione informatica;
– Sala conferenze multimediale;
– Area self service;
– Area studio;
– Coinvolgimento degli utenti nella programmazione e realizzazione di numerose attività.

L'organigramma del CSC è allegato al presente documento e viene aggiornato ogni volta che vi sono mutamenti nella struttura del personale e degli addetti.

3.2 **Finalità e struttura del Modello**

Il CSC, al fine di garantire, nell'esercizio delle proprie funzioni, il rispetto dei principi di chiarezza e trasparenza e delle leggi previste dal nostro ordinamento giuridico e di prevenire i fenomeni corruttivi, ha elaborato un "modello di organizzazione, gestione e controllo in linea con il decreto legislativo 231 e successivi aggiornamenti.

Il CSC, pertanto, attraverso l'implementazione di tale modello, ha l'obiettivo di far eseguire comportamenti legittimi a tutti i dipendenti e tutti coloro che a vario titolo collaborano con esso, in linea con il proprio obiettivo e tali da prevenire la commissione di reati previsti dal decreto e successive integrazioni. Codesta iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione di tale Modello possa anche costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano nell'ambito di riferimento del CSC; inoltre, l'adozione di un sistema di controllo dell'attività dell'Ente, unitamente alla fissazione e divulgazione di principi etici, migliorando i già elevati standard di

Centro Servizi Culturali UNLA – Oristano - Via Carpaccio, 9 09170
Tel 0783/211656 - e-mail: amministrazione@centroserviziculturali.it - direttore@centroserviziculturali.it - Pec: cscoristano@pec.it

comportamento adottati dal CSC, aumenta la fiducia e la reputazione di cui CSC gode nei confronti dei soggetti terzi e, soprattutto, assolve una funzione normativa, in quanto regola comportamenti e decisioni di coloro che quotidianamente sono chiamati a operare in conformità ai suddetti principi etici.

Il modello organizzativo elaborato dal CSC è così strutturato:

- **Parte generale** (SEZ.01) che contiene gli elementi fondamentali del modello e tratta del funzionamento dell'organismo di vigilanza, del codice etico, del codice di comportamento e del sistema sanzionatorio.
- **Parte speciale** (SEZ.02) il cui contenuto è costituito dalle tipologie di reato previste dal decreto, ovvero i reati ipoteticamente realizzabili dal CSC, nonché le violazioni delle normative in materia di anticorruzione, trasparenza e tracciabilità dei flussi finanziari, sulla base della convenzione stipulata con RAS, e su cui sono definiti e sviluppati, dove opportuno, specifici protocolli comportamentali e procedure sviluppate in forma integrata con i sistemi gestionali in essere, costituente il codice etico e codice di comportamento con riferimento ai reati disciplinati dal D. Lgs. 231/01 e le ulteriori norme oggetto di Convenzione RAS.
- **Allegati,** costituiti dai modelli elaborati per consentire le attività sopradescritte di attribuzione di responsabilità alle linee di dipendenza gerarchica, alla descrizione dei compiti, ai principi di controllo; sistemi informativi/procedure atti a regolamentare lo svolgimento delle attività prevedendo gli opportuni punti di controllo; sistema di deleghe/poteri autorizzativi e di firma assegnati in coerenza alle responsabilità organizzative e gestionali; sistemi di controllo di gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione di situazioni di criticità generale; sistema disciplinare formalizzato e noto; comunicazione al personale e sua formazione.

3.3 Approvazione del Modello

Il Modello è stato sottoposto al direttore per l'approvazione dei contenuti e la costituzione dell'Organismo di Vigilanza, mediante un suo atto formale.

3.4 Modifiche e aggiornamento del Modello

Il presente documento rappresenta un atto di emanazione dell'organo dirigente; pertanto la sua adozione e relative modifiche strutturali, fatto salvo quanto di competenza dell'Odv, sono rimesse alla competenza dello stesso organo dirigente.

3.5 Metodologia seguita per la sua predisposizione

Ai fini della predisposizione del Modello, CSC ha considerato e tenuto conto, oltre che delle fonti normative e regolamentari, anche delle migliori prassi e della dottrina sull'argomento.

In particolare, partendo dalla legislazione nazionale in materia di prevenzione di reati ed illeciti e nello specifico dai requisiti indicati dal D.Lgs. 231/2001, si è avuto riguardo a quanto già indicato relativamente alla integrazione e al coordinamento con le previsioni della Legge 190/2012 quanto al Piano della Prevenzione, sono state altresì oggetto di valutazione le possibili interazioni con le procedure in tema di tutela della riservatezza dei dati personali (ex Reg. UE 2016/679, nonché D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.), di antiriciclaggio (ex D.Lgs. 231/2007) e di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro (ex D.Lgs. 81/2008).

Sono elementi costitutivi ed imprescindibili del Modello:

Centro Servizi Culturali UNLA – Oristano - Via Carpaccio, 9 09170
Tel 0783/211656 - e-mail: amministrazione@centroserviziculturali.it - direttore@centroserviziculturali.it - Pec: cscoristano@pec.it

- il presente documento, contenente anche il Piano della Prevenzione;

- il sistema delle deleghe;

- il sistema di gestione privacy adottato dall'Ente ed il Registro dei Trattamenti ai fini della protezione dei dati personali;

- il Documento di Valutazione del Rischio ex D.Lgs. 81/2008;

- Regolamenti organizzativi inerenti la selezione del personale e la disciplina delle procedure di affidamento dei lavori, delle forniture e dei servizi (cfr documento di programmazione annuale "Programma di intervento" redatto ai sensi della L.R. 37/1978 e 14/2006)

- Relazione annuale di funzionamento e attività del CSC e della relativa Biblio/Mediateca.

- Rendiconto annuale.

3.6 Il Codice Etico

Forma parte integrante del presente Modello il Codice Etico che costituisce allo stesso tempo il presupposto e il corollario del Modello Organizzativo e Gestionale del CSC.

Tale strumento è il punto di riferimento per una corretta conoscenza delle regole di condotta contenute nel Modello, sia riguardo ai dipendenti, compresa la direzione, che verso i collaboratori esterni e i partner. Con opportune modalità di diffusione del Codice Etico, il CSC provvede a portare a conoscenza di tutti i membri degli organi, dei dirigenti, dei dipendenti e di chiunque collabori o interagisca con essa i principi e le regole a cui attenersi nell'esercizio dei rispettivi ruoli e funzioni. Si rinvia sul punto alla parte speciale sub 6 del presente documento, per la declinazione ed enunciazione dei principi etici cui si ispira il CSC.

3.7 Organismo Di Vigilanza

L'art. 6 comma 1 del Decreto dispone che l'Ente va esente da responsabilità se prova che:

a) l'organo dirigente ha adottato ed attuato un Modello di organizzazione idoneo;

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza di detto Modello e di curarne l'aggiornamento è stato affidato dall'ente a un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

Per dettato normativo, l'Organismo di Vigilanza (in seguito anche "OdV") per svolgere al meglio le proprie funzioni in conformità alla legge deve rispondere a precise caratteristiche, ossia:

- stabilità e continuità di azione: l'OdV deve essere costituito in modo stabile all'interno dell'organizzazione, in modo da esercitare in via continuativa il monitoraggio sull'adozione del Modello, adeguandolo all'eventuale mutamento dell'organizzazione e dell'attività. L'OdV deve essere altresì un costante punto di riferimento per chi intende effettuare segnalazioni e per chi necessita di un parere sulle condotte da osservare;

- autonomia e indipendenza: l'OdV esercita le proprie funzioni con indipendenza di giudizio e autonomia di iniziativa;

- professionalità: l'OdV si contraddistingue per capacità di valutazione e gestione dei rischi, per le competenze e conoscenza in materia di analisi delle procedure, di organizzazione e controllo e di pratica professionale;

Centro Servizi Culturali UNLA – Oristano - Via Carpaccio, 9 09170
Tel 0783/211656 - e-mail: amministrazione@centroserviziculturali.it - direttore@centroserviziculturali.it - Pec: cscoristano@pec.it

- onorabilità: i membri dell'OdV devono possedere requisiti di onorabilità e moralità.

I requisiti di autonomia e indipendenza sono assicurati dall'impossibilità, per qualsiasi organo o funzione, di sindacare le decisioni e/o le attività poste in essere dall'OdV.

In vista delle peculiarità del CSC, si ritiene opportuna e comunque sufficiente la composizione monocratica dell'organismo di vigilanza, che mantiene intatte le garanzie di efficacia dei controlli e di indipendenza della funzione, fermo restando che la composizione monocratica potrà essere mutata in composizione collegiale, previa revisione del Modello per integrazioni e coordinamenti. In ogni caso, appare opportuno che il componente dell'organo sia iscritto ad una Albo professionale inerente con la materia oggetto dell'attività (avvocati, commercialisti, revisori contabili) ed abbia maturato significativa esperienza sulle tematiche relative alla gestione ed ai profili di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

In ogni caso, non può essere eletto alla carica di membro dell'OdV e, se eletto, decade dall'ufficio:

- il direttore del CSC;

- il coniuge, i parenti e gli affini sino al quarto grado del direttore;

- colui che intrattenga rapporti di lavoro subordinato o autonomo con entità rispetto alle quali possono essere commessi i reati di cui al Decreto 231;

- colui contro il quale sia stata pronunciata una sentenza di condanna (o di cd. patteggiamento).

Il direttore nomina il membro dell'OdV in possesso dei requisiti sopra elencati con proprio atto di designazione.

L'Organo di Vigilanza così nominato rimane in carica per 3 esercizi consecutivi ed è rieleggibile.

Il sopravvenire, nel corso del mandato, di cause di ineleggibilità, incompatibilità e/o decadenza ovvero la mancanza dei requisiti di cui sopra determina la decadenza dall'incarico.

L'incarico all'OdV nominato, o ai suoi singoli membri se assunto in forma collegiale, può essere revocato dal direttore solo per giusta causa; tuttavia, in tale caso, il direttore deve provvedere tempestivamente alla sostituzione del membro revocato.

L'OdV decade per la revoca di tutti i suoi membri. Determina altresì la revoca la dolosa inerzia rispetto a comportamenti inosservanti del Modello di cui l'Organo di Vigilanza sia consapevole.

Anche in questo caso, il direttore provvederà tempestivamente alla sostituzione dell'OdV monocratico o dei membri mancanti.

Inoltre, è dovere dell'OdV adempiere agli obblighi formativi e di aggiornamento professionale previsti per i professionisti iscritti agli Albi, con particolare riferimento alle tematiche oggetto dell'attività.

Come previsto dal Decreto 231, i compiti dell'OdV sono di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e curarne l'aggiornamento.

A tal fine, ed in vista della necessità che l'OdV eserciti le proprie funzioni in autonomia ed indipendenza si stabilisce che:

- disponga di autonomi poteri di spesa, con limite fissato in apposita posta del piano finanziario;

- le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possano essere sindacate da alcun organismo della struttura CSC;

- possa avere libero accesso a tutte le funzioni dell'Ente senza necessità di consenso preventivo e a tutte le procedure informatiche di supporto al fine di controllare, a campione, il rispetto delle procedure definite e dei protocolli;

Centro Servizi Culturali UNLA – Oristano - Via Carpaccio, 9 09170
Tel 0783/211656 - e-mail: amministrazione@centroserviziculturali.it - direttore@centroserviziculturali.it - Pec: cscoristano@pec.it

- possa ricevere flussi informativi dalle singole funzioni e organi relativamente ad alcune specifiche situazioni a rischio di commissione di reato ai sensi dell'ex D.Lgs. 231/2001; ove dalle verifiche effettuate emergano delle situazioni anomale, l'Organismo di Vigilanza si attiva con specifiche attività ispettive sulle funzioni interessate;

- possa verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema delle deleghe ed eventualmente delle procure, in vigore e la loro coerenza con tutti i documenti interni di conferimento delle deleghe, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie;

- possa coordinarsi con i responsabili per la definizione dei programmi di formazione per il personale e del contenuto delle comunicazioni periodiche da inviare ai dipendenti, finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001;

- possa avvalersi, sotto la propria responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture del CSC ovvero dei consulenti esterni.

RIUNIONI E DELIBERE

L'OdV deve riunirsi presso la sede dell'Ente con cadenza almeno annuale e, comunque, ogni qual volta se ne presenti la necessità e/o l'opportunità.

Di ogni seduta viene redatto un verbale.

In merito all'attuazione del modello organizzativo e all'emersione di eventuali criticità, l'OdV riferisce periodicamente al Direttore dell'Ente, e annualmente predispone una relazione scritta sull'attività svolta nel corso dell'anno, sui controlli e sulle verifiche eseguiti, nonché sull'eventuale necessità di aggiornamento del Modello.

Del reporting con il direttore deve essere data adeguata evidenza in resoconti conservati dall'OdV.

Quanto ai doveri specifici di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, ai sensi del Decreto 231, sussistono obblighi di segnalazione di violazioni a carico di tutti i destinatari del Modello e obblighi di informazione relativi ad atti ufficiali a carico dei Destinatari del Modello e/o delle Funzioni interessate. In particolare, devono essere trasmesse all'OdV tutte le informazioni che abbiano diretta rilevanza ed inerenza con il Modello e le fattispecie di reato di cui al Decreto 231, ivi comprese le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici, le notizie relative all'effettiva attuazione del modello organizzativo, la reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e comunque tutto quanto possa essere di utilità all'attività di vigilanza dell'Organo.

RISORSE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Nell'ambito delle risorse di finanziamento regionale, il direttore approva annualmente la provvista di fondi che coprano il compenso spettante al componente dell'Organo e le spese di funzionamento necessarie.

Laddove opportuno o necessario, l'OdV potrà richiedere l'erogazione di somme ulteriori in ragione di circostanze eccezionali e specificamente motivate, che peraltro il direttore potrà motivatamente negare.

Centro Servizi Culturali UNLA – Oristano - Via Carpaccio, 9 09170
Tel 0783/211656 - e-mail: amministrazione@centroserviziculturali.it - direttore@centroserviziculturali.it - Pec: cscoristano@pec.it

3.8 Procedura per le Segnalazioni di Illeciti e Irregolarità

("WHISTLEBLOWING POLICY")

Il CSC prende atto che la Legge n. 179/2017 (cd. legge sul "whistleblowing"), nell'apprestare forme di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro, ha aggiunto il comma 2-bis all'art. 6 del d.lgs. n. 231/2001, dedicato ai requisiti dei modelli di organizzazione. Essi devono soddisfare quattro condizioni specifiche ossia, in particolare, devono prevedere:

1. uno o più canali che consentano ad apicali e sottoposti di presentare segnalazioni circostanziate di condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;

2. almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;

3. il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

4. nel sistema disciplinare adottato, sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

In conformità al nuovo comma 2 bis, art. 6, D.Lgs 231/2001, vengono costituiti più canali che, ai fini della tutela dell'ente, consentano segnalazioni circostanziate di condotte costituenti reati o violazioni del Modello 231. Tali canali di segnalazione garantiscono inoltre la riservatezza circa l'identità del segnalante.

La procedura è allineata al disposto del D.lgs 24/2023 che da ultimo ha disciplinato la materia e le segnalazioni.

Possono utilizzare la presente procedura i dirigenti, i dipendenti e i collaboratori, nonché i soggetti che, pur non appartenendo a CSC, operano su mandato o nell'interesse della medesima in Italia e all'estero.

Dell'attuazione della presente procedura è data ampia comunicazione a tutti gli interessati.

L'obiettivo perseguito dalla presente procedura è quello di descrivere e regolamentare il processo di segnalazione delle violazioni di illeciti o irregolarità, fornendo al segnalante (cd. whistleblower) chiare indicazioni operative circa l'oggetto, i contenuti, i destinatari e le modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché riguardo alle forme di tutela che vengono predisposte da CSC in conformità alle disposizioni normative.

La presente procedura ha altresì lo scopo di disciplinare le modalità di accertamento della validità e fondatezza delle segnalazioni e, conseguentemente, di intraprendere le azioni correttive e disciplinari opportune a tutela del CSC.

La procedura è coerente con gli standard previsti dal Modello 231 come integrato dal Piano Anticorruzione, nonché nel rispetto degli altri obblighi di legge, fra i quali il dovere di denuncia all'Autorità Giudiziaria e in materia di trattamento dei dati personali.

Costituiscono oggetto di segnalazione le condotte o sospette condotte illecite o penalmente rilevanti o suscettibili di arrecare un qualsiasi pregiudizio a CSC o al suo personale, ovvero in quanto non conformi alla legge, al Modello, al Codice Etico, e alle regolamentazioni interne di CSC, di cui si abbia conoscenza

Centro Servizi Culturali UNLA – Oristano - Via Carpaccio, 9 09170
Tel 0783/211656 - e-mail: amministrazione@centroserviziculturali.it - direttore@centroserviziculturali.it - Pec: cscoristano@pec.it

in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative o in ragione del rapporto di lavoro/collaborazione.

Le segnalazioni prese in considerazione sono soltanto quelle che riguardano fatti riscontrati direttamente dal segnalante, non basati su voci correnti o aventi ad oggetto lamentele di carattere personale. Il segnalante non deve utilizzare la procedura per scopi meramente personali, per rivendicazioni o ritorsioni, che, semmai, rientrano nella più generale disciplina del rapporto di lavoro/collaborazione o dei rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi, per le quali occorre riferirsi alle procedure di competenza delle strutture CSC.

Le segnalazioni devono essere circostanziate e fondate su elementi precisi e concordanti, riguardare fatti riscontrabili e conosciuti direttamente da chi segnala, e devono contenere tutte le informazioni necessarie per individuare inequivocabilmente gli autori della condotta illecita. Il segnalante è tenuto, quindi, a indicare tutti gli elementi utili ad accertare la fondatezza dei fatti riferiti al fine di consentire le adeguate verifiche a riscontro di quanto oggetto di segnalazione.

Come riportato nell'apposito modulo disponibile sul sito web, gli elementi indispensabili per l'accettazione di una segnalazione sono le generalità di chi effettua la segnalazione; la chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione e delle modalità con le quali se ne è avuta conoscenza; la data e il luogo ove si è verificato il fatto; il nominativo e il ruolo (qualifica, posizione professionale o servizio in cui svolge l'attività) che consentono di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati; l'indicazione dei nomi e ruoli di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione; l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti riportati; ogni altra informazione che possa fornire utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Non saranno prese in considerazione segnalazioni anonime, generiche, o che appaiano irrilevanti, destituite di fondamento o non circostanziate.

I soggetti preposti alla ricezione delle segnalazioni è l'Organismo di Controllo. In conformità all'art. 2 della L. 179/2017 nonché al Dlgs 24/2023, CSC istituisce appositi canali dedicati di comunicazione, idonei a tutelare l'identità del segnalante. La segnalazione, redatta sull'apposito modulo, può essere inviata:

- mediante invio agli indirizzi di posta elettronica del OdV quale responsabile della gestione del canale;
- a mezzo del servizio postale ovvero tramite deposito fisico della segnalazione in busta chiusa, con la dicitura "riservata/personale", all'attenzione del OdV ovvero del responsabile di gestione del canale presso la sede.

L'organismo che riceve la segnalazione garantisce la riservatezza del segnalante e delle informazioni ricevute, sin dal momento della presa in carico, anche nelle ipotesi in cui la stessa dovesse rivelarsi successivamente errata o infondata.

Tutte le segnalazioni ricevute, indipendentemente dal canale utilizzato, sono archiviate a cura degli organi riceventi. La segnalazione e la documentazione allegata non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti.

Ad eccezione dei casi in cui si configuri una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 c.c., nonché delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge (come per es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo), l'identità del segnalante è comunque protetta in ogni fase successiva alla segnalazione; pertanto, fatte salve le eccezioni di cui sopra, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso.

Per quanto concerne, in particolare, l'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante

Centro Servizi Culturali UNLA – Oristano - Via Carpaccio, 9 09170
Tel 0783/211656 - e-mail: amministrazione@centroserviziculturali.it - direttore@centroserviziculturali.it - Pec: cscoristano@pec.it

può essere rivelata al responsabile dei procedimenti disciplinari in seno al titolare e/o all'incolpato solo nei casi in cui:

- vi sia il consenso espresso del segnalante;
- ovvero, la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata unicamente sulla segnalazione, e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incolpato, come da quest'ultimo richiesto e motivato per iscritto. In tale circostanza, spetta al responsabile dei procedimenti disciplinari valutare la richiesta dell'interessato e se ricorra la condizione di assoluta indispensabilità della conoscenza del nominativo del segnalante ai fini della difesa. Qualora la ritenga fondata, il responsabile della funzione dovrà avanzare richiesta motivata all'Organismo, contenente un'esposizione chiara e precisa delle ragioni per le quali risulti indispensabile la conoscenza dell'identità del segnalante.

Gravano sul responsabile della funzione procedimenti disciplinari gli stessi doveri di comportamento, volti alla riservatezza del segnalante, cui sono tenuti i componenti dell'ODV.

Nel caso di trasmissione della segnalazione ad altre strutture/organi/terzi per lo svolgimento delle attività istruttorie, dovrà essere inoltrato solo il contenuto della segnalazione, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire, anche indirettamente, all'identità del segnalante.

Nei confronti del segnalante non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. Per misure discriminatorie s'intendono le azioni disciplinari ingiustificate, demansionamenti senza giustificato motivo, le molestie sul luogo di lavoro e ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro disagevoli o intollerabili.

Il soggetto che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver segnalato un illecito o irregolarità deve informare, in modo circostanziato, l'ORGANISMO che, nel caso di riscontro positivo, segnala l'ipotesi di discriminazione alle strutture, funzioni o organi competenti.

La tutela del segnalante sarà sorretta anche da un'efficace attività di sensibilizzazione e comunicazione per i dipendenti sui diritti e gli obblighi relativi alla divulgazione delle azioni illecite.

Resta inteso che il CSC potrà intraprendere le opportune misure disciplinari, nonché quelle legali, anche a tutela dei propri diritti, beni e della propria immagine.

La gestione e la verifica della fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate all'Organismo di Vigilanza, con il supporto del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, che provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire su fatti.

Durante l'attività istruttoria della segnalazione è fatto salvo il diritto alla riservatezza e il rispetto dell'anonimato del segnalante, salvo che ciò non sia possibile per le caratteristiche delle indagini da svolgere. Nel qual caso su chi è intervenuto a supporto dell'OdV gravano i medesimi doveri di comportamento, volti alla riservatezza del segnalante.

All'esito dell'attività istruttoria, l'OdV redige una relazione riepilogativa delle indagini effettuate e delle evidenze emerse che sarà condivisa, in base agli esiti, con la Direzione e il direttore qualora, all'esito dell'attività di verifica, la segnalazione risulti fondata, l'OdV, in relazione alla natura violazione accertata – oltre a condividere gli esiti con le funzioni, organi e strutture sopraindicate – potrà presentare denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Si applica in quanto compatibile il contenuto del Dlgs 24/2023.

Centro Servizi Culturali UNLA – Oristano - Via Carpaccio, 9 09170
Tel 0783/211656 - e-mail: amministrazione@centroserviziculturali.it - direttore@centroserviziculturali.it - Pec: cscoristano@pec.it

3.9 Il Sistema Disciplinare

In ordine alla violazione delle disposizioni contenute nel presente Modello e nel Codice Etico, saranno applicate le sanzioni disciplinari previste dalla vigente normativa e/o dalla contrattazione collettiva di settore, fatto salvo e impregiudicato quanto stabilito in esito agli eventuali procedimenti penali e/o amministrativi a carico dell'autore del reato/illecito.

Il sistema sanzionatorio da applicarsi ai comportamenti lesivi dei principi posti a base del Modello, risulta peraltro necessario ai fini della idoneità del Modello stesso ad avere efficacia scriminante come previsto dal Decreto.

L'Ente applica il CCNL Federculture.

L'applicazione del sistema sanzionatorio presuppone la sola violazione delle disposizioni del Modello e del Codice Etico. L'attivazione del procedimento disciplinare interno avverrà indipendentemente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale, eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato.

Resta salva la facoltà del CSC di attivarsi laddove sussista o emerga una qualsivoglia violazione del Modello, anche laddove il comportamento non integri una fattispecie criminosa ovvero non determini una responsabilità dell'Ente.

Tutti coloro che rivestono ruoli o funzioni di responsabilità e di sovraordinazione gerarchica sono chiamati a rispettare e far rispettare le disposizioni contenute del presente Modello agendo secondo le procedure previste in caso di violazione delle medesime.

I comportamenti tenuti dai dipendenti in violazione dei principi ispiratori del Modello sono considerati degli illeciti disciplinari, passibili delle sanzioni previste dal CCNL in vigore.

Ricevuta una segnalazione relativa ad un dipendente o ad un dirigente dell'Ente, l'OdV è tenuto a segnalare i fatti al direttore, per gli opportuni provvedimenti.

Il procedimento disciplinare seguirà le procedure e le garanzie di legge come da CCNL applicato e ex art. 7 della legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori).

Solo la dirigenza "apicale" risponderà del mancato esercizio dei doveri di direzione e di vigilanza nei confronti dei soggetti sottoposti all'altrui direzione ex art. 7 del Decreto.

Le sanzioni saranno proporzionate alla gravità del comportamento posto in essere.

Le infrazioni alle norme possono essere sanzionate, a seconda della gravità dei fatti, con i seguenti provvedimenti disciplinari:

a) richiamo verbale;

b) richiamo scritto;

c) multa non superiore all'equivalente di 3 ore di stipendio base;

d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione sino ad un massimo di 3 giorni;

e) sospensione cautelativa dal lavoro nel caso in cui il lavoratore dipendente incorra nei motivi di licenziamento per giusta causa previsti dalla legge n. 604/66.

In via generale incorre nei provvedimenti di richiamo scritto, multa e sospensione il lavoratore che in via esemplificativa:

a) non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo, oppure non giustifichi l'assenza entro il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza stessa, salvo il caso di impedimento giustificato;

b) senza giustificato motivo ritardi l'inizio del lavoro o sospenda o ne anticipi la cessazione.

Centro Servizi Culturali UNLA – Oristano - Via Carpaccio, 9 09170
Tel 0783/211656 - e-mail: amministrazione@centroserviziculturali.it - direttore@centroserviziculturali.it - Pec: cscoristano@pec.it

In ogni caso nessun provvedimento disciplinare di cui ai precedenti commi potrà essere adottato senza la preventiva contestazione degli addebiti al lavoratore dipendente e senza averlo sentito in sua difesa.

In via specifica, qualora il lavoratore violi le disposizioni del Modello potrà essere sanzionato secondo la gravità e la colpa con i seguenti provvedimenti disciplinari:

RICHIAMO VERBALE O SCRITTO:

- qualora il lavoratore violi le procedure interne previste dal presente Modello o adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree e funzioni a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello;

MULTA NON SUPERIORE ALL'IMPORTO DI 3 ORE DELLA RETRIBUZIONE BASE:

- qualora il lavoratore violi più volte le procedure interne previste dal Modello o adotti, nell'espletamento di attività a rischio, comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello medesimo;

SOSPENSIONE DAL LAVORO E DALLA RETRIBUZIONE PER UN PERIODO MASSIMO DI 3 GIORNI:

- qualora il lavoratore violi le procedure interne previste dal Modello, adottando nell'espletamento di attività a rischio un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello medesimo, nonché compiendo atti contrari all'interesse dell'ente, arrechi danno allo stesso e lo esponga a situazioni oggettive di pericolo;

SOSPENSIONE CAUTELATIVA E CONSEGUENTE LICENZIAMENTO:

- qualora il lavoratore adotti, nell'espletamento di attività nelle aree e funzioni a rischio un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto, in modo univoco, al compimento di un reato sanzionato dal D. Lgs. 231/01;

- qualora il lavoratore adotti, nell'espletamento di attività a rischio, un comportamento in violazione alle prescrizioni del Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico dell'Ente delle sanzioni previste dal D. Lgs. 231/01, dovendosi ravvisare, in tale ipotesi, la determinazione di un grave danno o di una situazione di notevole pregiudizio per l'Ente.

Per quanto riguarda le violazioni commesse da collaboratori esterni si rimanda a quanto specificamente previsto nei rispettivi contratti e lettere di incarico. Le infrazioni potranno comportare la risoluzione, anche senza preavviso, del rapporto contrattuale. Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento, qualora da tale comportamento derivino danni concreti al CSC, come nel caso di applicazione alla stessa da parte dell'autorità giudiziaria delle misure sanzionatorie previste dal D.Lgs. n. 231/2001.

Infine, per quanto concerne le violazioni commesse da parte dei componenti degli organi decisionali si rimanda alle disposizioni di settore applicabili al CSC ed alle norme del codice civile.

Centro Servizi Culturali UNLA – Oristano - Via Carpaccio, 9 09170
Tel 0783/211656 - e-mail: amministrazione@centroserviziculturali.it - direttore@centroserviziculturali.it - Pec: cscoristano@pec.it

3.10 Valutazione del rischio compliance

L'organizzazione ha effettuato e riesamina periodicamente una valutazione del rischio compliance che:

a) identifica i rischi di compliance che l'organizzazione può ragionevolmente prevedere;
b) ha analizzato e valutato i sopraccitati rischi, stabilendo un indice di priorità;
c) ha valutato l'adeguatezza e l'efficacia dei controlli esistenti per mitigare i rischi di compliance valutati.

Per gli esiti della sopraccitata valutazione si rimanda alla valutazione dei rischi.

L'organizzazione ha stabilito dei criteri per valutare il livello di rischio di compliance, che tiene conto delle politiche e degli obiettivi dell'organizzazione.

Per la descrizione dei criteri si rimanda alla valutazione dei rischi.

La valutazione del rischio di compliance è riesaminata:

a) su base regolare in occasione del Riesame della Direzione e in concomitanza con le periodicità di monitoraggio definite per i vari "Scenari di Rischio" rappresentato nella valutazione del rischio, in modo che i cambiamenti e le nuove informazioni possono essere adeguatamente valutati;
b) in caso di un cambiamento significativo della struttura, strategia o attività dell'organizzazione;
c) in occasione dell'introduzione di nuove fattispecie di reato presupposto della responsabilità amministrativa ex D.Lgs. n. 231/2001 e, in generale, della revisione/ampliamento degli obblighi di compliance;
d) in occasione di cambiamenti esterni significativi, quali circostanze economico-finanziarie, condizioni di mercato, responsabilità legali e relazioni con gli utenti;
e) al verificarsi di non-compliance (anche un singolo incidente di non compliance può costituire un cambiamento sostanziale nelle circostanze) e "quasi incidenti" (near-misses).

L'organizzazione conserva tutte le informazioni documentate che dimostrano che la valutazione del rischio di compliance è stata condotta e utilizzata per progettare e migliorare il CMS/MODELLO 231.

Per ogni "Scenario di Rischio" rappresentato, sono rese disponibili tutte le informazioni utilizzate, con l'indicazione della fonte e del responsabile del reperimento, archiviazione, aggiornamento.

3.11 Divulgazione del Modello Organizzativo e Gestionale e Formazione del Personale

È cura del CSC, diffondere la conoscenza del Modello e del Codice Etico sia presso tutti coloro che prestano la propria attività all'interno della struttura dell'Ente (direttore, dipendenti), sia nei confronti dei collaboratori esterni e dei partner con i quali interagisce.

L'adozione del modello organizzativo sarà opportunamente comunicata anche a tutti i soggetti portatori di interesse.

Più specificamente, saranno dirette al personale interno azioni di formazione collettiva ed individuale.

Centro Servizi Culturali UNLA – Oristano - Via Carpaccio, 9 09170
Tel 0783/211656 - e-mail: amministrazione@centroserviziculturali.it - direttore@centroserviziculturali.it - Pec: cscoristano@pec.it

In particolare, sarà resa disponibile al personale in organico una lettera informativa con la quale si comunica che l'Ente si è dotato di un Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01.

Verranno inoltre organizzate sessioni formative, a partecipazione obbligatoria, sui temi di carattere generale inerenti il D. Lgs. 231/01 e di carattere più specifico su principi e procedure operative contenuti nel Modello.

Tale formazione affronta le seguenti questioni, a seconda dei casi, tenendo conto dei risultati della valutazione dei rischi di compliance:

a) politica di compliance, procedure (protocolli) dell'organizzazione e del MODELLO 231 e l'obbligo di doverle rispettare;

b) il rischio di compliance e il danno all'organizzazione che può derivare dalla non-compliance;

c) le circostanze in cui la non-compliance può verificarsi in relazione ai loro compiti, e come riconoscere tali circostanze;

d) come riconoscere e rispondere alle sollecitazioni di non-compliance;

e) come si può aiutare a prevenire ed evitare la non-compliance e riconoscere i principali indicatori di rischio di non-compliance;

f) il contributo che ognuno può dare all'efficacia del MODELLO 231, compresi i benefici circa il miglioramento delle prestazioni di compliance e le segnalazioni di sospetta non-compliance;

g) le implicazioni e le conseguenze potenziali delle non conformità e/o non-compliance ai requisiti del MODELLO 231;

h) come e a chi comunicare eventuali problemi;

i) informazioni su tutte le ulteriori attività formative e su altre risorse disponibili.

Le attività di sensibilizzazione e formazione al personale sono fornite su base regolare e ad intervalli pianificati a seconda dei ruoli, dei rischi di compliance a cui sono esposti e di tutte le circostanze ragionevolmente prevedibili (vedi Mansionari e Programma Annuale di Sensibilizzazione e Formazione tenuto dall'OdV). I programmi di sensibilizzazione e formazione sono analizzati periodicamente ed aggiornati (se necessario) in occasione del Riesame della Direzione e/o per riflettere eventuali aggiornamenti pertinenti.

Tenendo conto dei rischi di compliance individuati (vedi valutazione dei rischi), l'organizzazione attua anche delle procedure di sensibilizzazione e formazione per coloro che agiscono per suo conto o a suo vantaggio e che potrebbe rappresentare un rischio di non-compliance per l'organizzazione stessa. Tali procedure consentono di identificare i soggetti per i quali è necessaria tale sensibilizzazione e formazione, il suo contenuto e le modalità di erogazione.

L'organizzazione conserva informazioni documentate delle attività di sensibilizzazione e formazione, sul loro contenuto e su quando e a chi è stata erogata.

Tali misure di conoscenza verranno attivate anche verso i nuovi assunti, ed in caso di eventuali aggiornamenti e/o modifiche al Modello.

Per quanto riguarda i collaboratori esterni e i partner verrà data opportuna evidenza all'adozione del Modello da parte dell'Ente. Peraltro, sarà espressamente prevista e richiesta nei contratti e nelle lettere di incarico la conoscenza e l'accettazione del Modello e delle disposizioni del Decreto 231/2001, a cui il

Centro Servizi Culturali UNLA – Oristano - Via Carpaccio, 9 09170
Tel 0783/211656 - e-mail: amministrazione@centroserviziculturali.it - direttore@centroserviziculturali.it - Pec: cscoristano@pec.it

collaboratore ed il partner dovranno ottemperare.

Agli organi di controllo sarà fornita una copia del presente modello organizzativo, ed inoltre potranno prendere parte ai programmi formativi previsti per le risorse umane interne.

Centro Servizi Culturali UNLA – Oristano - Via Carpaccio, 9 09170
Tel 0783/211656 - e-mail: amministrazione@centroserviziculturali.it - direttore@centroserviziculturali.it - Pec: cscoristano@pec.it

Sez. 02
PARTE SPECIALE

Centro Servizi Culturali UNLA – Oristano - Via Carpaccio, 9 09170
Tel 0783/211656 - e-mail: amministrazione@centroserviziculturali.it - direttore@centroserviziculturali.it - Pec: cscoristano@pec.it

I REATI RILEVANTI

Art. 24 – indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture.

Art. 25 – peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio*.

Art. 24-bis – delitti informatici e trattamento illecito di dati.

Art. 25-septies – omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Art. 25 novies- delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Per ciascuno dei predetti reati, nella presente sezione, anche per mezzo dei fogli di rilevazione allegati, vengono individuati:

- Analisi del rischio
- Correlazione con le singole fattispecie
- Individuazione Aree, Processi ed Attività del CSC a rischio di commissione
- Destinatari
- Norme comportamentali
- Dimensione e valutazione specifica

Inoltre, viene inserita analoga individuazione ai fini del rispetto della normativa su anticorruzione, sulla tracciabilità dei flussi finanziari e sulla trasparenza, come richiesto dalla convenzione tra il CSC e la RAS.

* l'articolo riporta ancora il richiamo all'abuso d'ufficio anche se è intervenuta l'abrogazione del reato nel codice penale (Legge Nordio 114/2024).

Centro Servizi Culturali UNLA – Oristano - Via Carpaccio, 9 09170
Tel 0783/211656 - e-mail: amministrazione@centroserviziculturali.it - direttore@centroserviziculturali.it - Pec: cscoristano@pec.it

1. Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Preliminare all'analisi dei delitti contro la Pubblica Amministrazione, richiamati dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. n. 231/2001), è la definizione della nozione dei "soggetti attivi" nei reati previsti dagli stessi articoli ovvero di "Pubblica Amministrazione", di "Pubblico Ufficiale" e di "Incaricato di Pubblico Servizio" (anche se, in particolare, le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei "Pubblici Ufficiali" e degli "Incaricati di pubblico servizio"). Di seguito la definizione e descrizione degli stessi:

Enti della Pubblica Amministrazione

Agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato come "Ente della Pubblica Amministrazione" qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autorizzativi.

Sebbene non esista nel Codice Penale una definizione di Pubblica Amministrazione, in base a quanto stabilito nella Relazione Ministeriale al codice stesso e in relazione ai reati in esso previsti, sono ritenuti appartenere alla Pubblica Amministrazione quegli Enti che svolgano "tutte le attività dello Stato e degli altri soggetti pubblici".

Nel tentativo di formulare una preliminare classificazione di soggetti giuridici appartenenti a tale categoria è possibile richiamare, da ultimo, l'art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001 in tema di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche, il quale definisce come Amministrazioni Pubbliche tutte le Amministrazioni dello Stato.

Premesso che ai sensi dell'art. 1, comma 5, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'ISTAT pubblica annualmente l'elenco delle Pubbliche Amministrazioni, a titolo esemplificativo, si possono indicare quali soggetti della Pubblica Amministrazione, i seguenti Enti o categorie di Enti:

1. Istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
2. Enti ed Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, quali: Ministeri, Camera e Senato, Dipartimento Politiche Comunitarie, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Banca d'Italia, CONSOB, Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Agenzia delle Entrate ISVAP: Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, COVIP, Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni;
3. Tutti i soggetti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, quali: INPS. CNR, INAIL, INPDAI, INPDAP, ISTAT, ENASARCO;
4. ASL;
5. Enti e Monopoli di Stato.

Ferma restando la natura puramente esemplificativa dei soggetti pubblici sopra elencati, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti Enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie criminose ex D.Lgs. 231/2001.

Centro Servizi Culturali UNLA – Oristano - Via Carpaccio, 9 09170
Tel 0783/211656 - e-mail: amministrazione@centroserviziculturali.it - direttore@centroserviziculturali.it - Pec: cscoristano@pec.it

Pubblici Ufficiali

Tale nozione è desunta dall'art. 357, primo comma, c.p.: è considerato Pubblico Ufficiale "agli effetti della legge penale" colui il quale esercita "una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa".ù

Il secondo comma, poi, si preoccupa di definire la nozione di "pubblica funzione amministrativa", precisando che, agli effetti della legge penale "è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autorizzativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autorizzativi o certificativi".

Codesta ultima definizione normativa individua, innanzitutto, la delimitazione "esterna" della funzione amministrativa. Tale delimitazione è attuata mediante il ricorso ad un criterio formale che fa riferimento alla natura della disciplina, per cui è definita pubblica la funzione amministrativa disciplinata da "norme di diritto pubblico", ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato.

Il secondo comma dell'art. 357 c.p. traduce poi, in termini normativi, alcuni dei principali criteri di massima individuati dalla giurisprudenza e dalla dottrina, per differenziare la nozione di "pubblica funzione" da quella di "servizio pubblico". Vengono quindi definite come "funzioni pubbliche" quelle attività amministrative che rispettivamente ed alternativamente costituiscono esercizio di: poteri deliberativi, poteri autorizzativi, poteri certificativi.

Incaricati di un pubblico servizio

La definizione della categoria di "soggetti incaricati di un pubblico servizio" si rinviene all'art. 358 c.p. il quale recita che "sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale". Il Legislatore puntualizza la nozione di "pubblico servizio" attraverso due ordini di criteri, uno positivo ed uno negativo. Il "servizio", affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato – del pari alla "pubblica funzione" – da norme di diritto pubblico ma con la differenziazione relativa alla mancanza dei poteri di natura deliberativa propri della pubblica funzione. Il Legislatore ha inoltre precisato che non può mai costituire "servizio pubblico" lo svolgimento di "semplici mansioni di ordine" né la "prestazione di opera meramente materiale". Con riferimento alle attività che vengono svolte da soggetti privati, in base ad un rapporto concessorio con un soggetto pubblico, si ritiene che, ai fini della definizione come pubblico servizio dell'intera attività svolta nell'ambito di tale rapporto concessorio, non è sufficiente l'esistenza di un atto autorizzativo di investitura soggettiva del pubblico servizio, ma è necessario accertare se le singole attività che vengono in questione siano a loro volta soggette a una disciplina di tipo pubblicistico. La giurisprudenza ha individuato la categoria degli incaricati di un pubblico servizio, ponendo l'accento sul carattere della strumentalità ed accessorietà delle attività rispetto a quella pubblica in senso stretto. Essa ha quindi indicato una serie di "indici rivelatori" del carattere pubblicistico dell'Ente, per i quali è emblematica la casistica in tema di società per azioni a partecipazione pubblica. In particolare, si fa riferimento ai seguenti indici:

a) la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli Amministratori da parte dello Stato o di altri soggetti pubblici (nel caso di specie RAS e UNLA);

b) la presenza di una convenzione e/o concessione con la Pubblica Amministrazione;

Centro Servizi Culturali UNLA – Oristano - Via Carpaccio, 9 09170
Tel 0783/211656 - e-mail: amministrazione@centroserviziculturali.it - direttore@centroserviziculturali.it - Pec: cscoristano@pec.it

c) l'apporto finanziario da parte dello Stato;

d) l'immanenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica.

Sulla base di quanto sopra riportato, l'elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualifica di "incaricato di un pubblico servizio" è rappresentato, non dalla natura giuridica assunta o detenuta dall'Ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

1.1 La Fattispecie di Reato e le Attività Sensibili per il CSC

I reati commessi contro la pubblica amministrazione sono contemplati negli artt. 24 e 25 del Dlgs 231

Art 24: Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture - Articolo modificato dalla L. n. 161/2017 e dal D.Lgs. n. 75/2020.

Art 25 Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio* - Articolo modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. n. 3/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020 *l'articolo riporta ancora il richiamo all'abuso d'ufficio anche se è intervenuta l'abrogazione del reato nel codice penale (Legge Nordio 114/2024).

REATI DI TRUFFA: art. 24 Dlgs 231/2001:

Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.)- articolo modificato dal DL n 13/2022: tale ipotesi di reato contempla le frodi successive al conseguimento di prestazioni pubbliche, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, il cui scopo tipico, individuato dal precetto che autorizza l'erogazione, è uno scopo di interesse generale, che risulterebbe vanificato ove il vincolo di destinazione venisse eluso. In altre parole, il CSC dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee, non utilizza le somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (il reato si configura anche allorquando la mancata destinazione risulta parziale ed anche con riferimento a contributi ottenuti in passato). A nulla rilevando la circostanza che l'attività sovvenzionata risulti comunque svolta, né che i fondi vengano utilizzati per la realizzazione di opere di pubblico interesse comunque diverse rispetto a quelle per le quali i fondi erano stati erogati: la fattispecie è volta a reprimere la semplice omessa destinazione, come detto anche parziale. Nel CSC, il rischio di commettere tale reato può essere commesso sia a livello di organi direzionali che a livello operativo, nel momento in cui si utilizzano fondi ricevuti per l'acquisto o la realizzazione di attività diverse rispetto a quelle di destinazione, manipolando i dati di rendicontazione in modo da far figurare spese sostenute per altri scopi, ecc..

Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.316-ter c.p.)- articolo modificato dal DL n 13/2022 : tale ipotesi di reato si configura nei casi di indebito conseguimento mediante l'utilizzo o la presentazioni di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute così da ottenere, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati, o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee. Il reato in commento si trova in rapporto di sussidiarietà/residualità e non di specialità con il reato di cui all'art. 640-bis (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche). E comunque, il reato in oggetto non si configura qualora il contributo ottenuto in modo indebito sia inferiore a euro 3.999,96; in tal caso il fatto costituisce

Centro Servizi Culturali UNLA – Oristano - Via Carpaccio, 9 09170
Tel 0783/211656 - e-mail: amministrazione@centroserviziculturali.it - direttore@centroserviziculturali.it - Pec: cscoristano@pec.it

esclusivamente illecito amministrativo. A differenza della malversazione, la fattispecie in esame tende a reprimere il conseguimento indebito dei finanziamenti, senza che a nulla rilevi l'uso che poi venga fatto delle erogazioni. Pertanto, mentre la malversazione reprime le ipotesi di indebito utilizzo di fondi regolarmente erogati e conseguiti, l'art. 316 ter c.p. punisce le attività connesse ad un momento precedente, ossia quello di un'indebita percezione dei fondi.

Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.): tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (o altro ente pubblico o all'unione europea). La giurisprudenza dominante si è più volte pronunciata nel senso di includere nei raggiri anche il silenzio su alcune circostanze da parte di un soggetto gravato dal dovere giuridico di farle conoscere (Cass. II, 10-2-2006 n.10231); quindi, l'atto di disposizione del soggetto indotto in errore può comprendere ogni comportamento dotato di un'efficacia in fatto; tale può essere considerata anche la semplice inerzia. Il "profitto" si ravvisa anche nella mancata diminuzione del patrimonio per effetto, ad es., del godimento di un bene e, quindi, anche in assenza di un aumento effettivo di ricchezza; può anche non essere di natura patrimoniale, potendo consistere nel soddisfacimento di un interesse di natura morale. Tale reato, dunque, si può realizzare nella realtà, per esempio, qualora nella predisposizione di documenti o dati si forniscano informazioni non veritiere supportate da documentazione artefatta al fine di indire o partecipare ad una procedura di gara, di ottenere concessioni, licenze ed autorizzazioni da parte della P.A., nella gestione delle risorse umane per l'ottenimento di agevolazioni contributive, assistenziali e previdenziali, nelle dichiarazioni e liquidazioni di tributi oltre che durante le verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori di diversa natura.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)- articolo modificato dal DL n 13/2022 : tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche. L'elemento qualificante, rispetto alla precedente ipotesi di reato, è costituito dall'oggetto materiale della frode, in quanto per "erogazione pubblica" si intende ogni attribuzione economica agevolata, erogata da parte dello Stato, di enti pubblici o delle Comunità europee. Tale reato si può realizzare nella realtà del CSC qualora si pongano in essere raggiri o artifici, comunicando ad esempio dati non veritieri o predisponendo una documentazione falsa per ottenere finanziamenti pubblici (esempio vengono modificate artificiosamente le spese preventive da finanziare, rendicontando spese inesistenti, etc).

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.): tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando in funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando un danno allo Stato o un altro ente pubblico. Tale ipotesi può configurarsi ad esempio alterando i dati del software di gestione della rendicontazione dei contributi, modificando i dati previdenziali o fiscali già comunicati alla pubblica amministrazione anche per il tramite dei consulenti esterni (commercialisti, consulente del lavoro, etc), oppure modificando gli importi relativi a finanziamenti ottenuti. Sono considerate, poi, pertinenti ad un sistema informatico e, quindi, rilevanti ai sensi della norma in esame, tutte le informazioni contenute su supporti materiali, nonché i dati ed i programmi contenuti su supporti esterni all'elaboratore (come dischi e nastri magnetici o ottici), che siano destinati ad essere utilizzati in un sistema informatico.

REATI CORRUTTIVI: art. 25 Dlgs 231/2001

REATI CORRUTTIVI: art 25 Dlgs 231/2001, materia questa a cui sono stati apportati dei correttivi dalla L. 190/2012 in materia di anticorruzione:

Concussione (art. 317 c.p): tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della propria posizione, costringa taluno a procurare a se

Centro Servizi Culturali UNLA – Oristano - Via Carpaccio, 9 09170
Tel 0783/211656 - e-mail: amministrazione@centroserviziculturali.it - direttore@centroserviziculturali.it - Pec: cscoristano@pec.it

o ad altri denaro a altre utilità non dovutegli. Lo scopo della norma è quello di garantire il funzionamento della P.A., inteso come imparzialità e buon andamento della gestione, e di impedire che privati cittadini siano vittima di abusi e sopraffazioni messe in atto da pubblici funzionari. La condotta criminosa è composta da più elementi relativi. Dopo la riforma introdotta con la L. 190 del 2012 ci si riferisce alla sola concussione per costrizione, avendo essa legge eliminato l'ipotesi dell'induzione che trova esplicita tutela all'art. 319 quater c.p. Assume una posizione centrale, quindi, l'abuso dei poteri e della qualità del soggetto attivo, ossia la strumentalizzazione, da parte dello stesso, della sua qualifica soggettiva o delle attribuzioni ad essa connesse. L'abuso dei poteri è finalizzato a costringere taluno, con minaccia esplicita o anche solo implicita, a dare o a promettere di dare prestazioni non dovute. Per abuso dei poteri si devono intendere tutte quelle pratiche nelle quali il soggetto attivo faccia uso, nei modi previsti dalla legge, dei poteri che legittimamente gli spettano, ma li adoperi per perseguire un fine illecito; l'abuso delle qualità soggettive si sostanzia invece nell'indebito sfruttamento della posizione rivestita all'interno della P.A. La commissione del delitto di concussione è legata alla effettiva qualifica del soggetto agente e non alla convinzione ingenerata nella parte lesa. La fattispecie si impernia inoltre sulla soggezione psicologica, il timore o il condizionamento della libertà del soggetto leso che sia stata causa del suo comportamento, in quanto violata è il principio di libertà di autodeterminazione.

Corruzione: affinché funzioni il meccanismo di contrasto, sulle diverse e possibili forme di abuso di potere, sintomi principali di illegalità, di malfunzionamento e malcostume amministrativo, la presente Parte Speciale ha la finalità di prevenzione di fenomeni corruttivi. Pertanto, nella conduzione delle attività in linea con le finalità della legge 190/2012, art. 1 commi 1-14 sono stati considerati i reati presupposto indicati negli artt. 24, 25, 25 ter e 25 decies del D.Lgs.231/2001 ai fini della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del Decreto detto, caratterizzata dalla tipicità delle fattispecie di reato presupposto e dalla necessaria sussistenza di "un interesse o vantaggio" per l'ente come presupposti per l'applicazione delle sanzioni ivi previste nel caso di commissione dei suddetti reati; nonché gli ulteriori reati che comunque possono avere un profilo di rilevanza in relazione alla Legge 190/2012. Come emerge dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2013 n. 1, il concetto di corruzione, ai sensi della Legge 190/2012, deve essere inteso in senso lato ed includere situazioni in cui, anche esorbitando dall'ambito della fattispecie penale, un soggetto, nell'esercizio dell'attività amministrativa, abusi del potere attribuitogli al fine di ottenere un vantaggio privato o, comunque, situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso ai fini privati delle funzioni attribuite.

Il fenomeno giuridico della corruzione, quindi, che non gode di una definizione unica ed universalmente accettata, può essere ricondotto a diverse fattispecie criminose, di seguito analizzate. Tuttavia a origine è possibile effettuare una distinzione tra corruzione propria, che si realizza quando l'oggetto del reato è un atto non conforme ai doveri dell'ufficio del pubblico ufficiale, e impropria se, al contrario, il pagamento è eseguito (o promesso) per l'esercizio della funzione.

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 cp)- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) – Circostanze aggravanti (319 bis): la prima norma ha ad oggetto il reato di corruzione impropria in cui la promessa di pagamento (e/o il pagamento) sono resi per l'esercizio della funzione, e dunque a prescindere dall'esecuzione di uno specifico atto. A seguito della riforma del 2012 il reato è configurabile non solo quando al pubblico ufficiale è richiesto di porre in essere un atto del suo ufficio, ma anche quando il pubblico ufficiale sia pagato per la sua generica disponibilità. Questa modifica ha permesso di dare fondamento normativo a un indirizzo giurisprudenziale che tendeva a escludere la necessità del riferimento a un atto specifico che era precedentemente espressamente previsto dalla norma. Questa revisione ha un particolare impatto per il "corruttore", il quale, ai sensi dell'art. 321 c.p. ora può essere punito anche qualora il fatto esercizio della funzione pubblica per il quale dà o promette un pagamento sia già stato posto in essere (mentre la previgente normativa puniva il "corruttore" solo per la corruzione antecedente). La seconda ipotesi si configura

Centro Servizi Culturali UNLA – Oristano - Via Carpaccio, 9 09170
Tel 0783/211656 - e-mail: amministrazione@centroserviziculturali.it - direttore@centroserviziculturali.it - Pec: cscoristano@pec.it

nel caso in cui un pubblico ufficiale, o incaricato di un pubblico servizio, ricevano per sé o per altri denaro o altri vantaggi per compiere atti contrari al proprio ufficio, ovvero per ritardare omettere o compiere atti contrari ai suoi doveri. La fattispecie è quindi bilaterale e si impernia sul vincolo di corrispettività e proporzionalità tra retribuzione offerta o promessa e conseguente atto o omissione. Si ha circostanza aggravante (319 bis) se il fatto di cui all'art. 319 c.p ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene. L'inasprimento delle sanzioni si giustifica in ragione del maggior pregiudizio arrecato allo Stato o alla P.A.. A titolo esemplificativo, tale reato si potrebbe verificare in sede di verifiche, accertamenti da parte della RAS, in caso di dazione/promessa di denaro a funzionari pubblici ad esempio attraverso: assegnazione di incarichi a consulenti che gestiscono anche rapporti con funzionari pubblici, emissione di fatture fittizie) riconoscimento/promessa di un'altra utilità al funzionario/soggetto ad esempio attraverso, assunzione di una persona legata al funzionario da vincoli di parentela, affinità, amicizia o comunque su segnalazioni di quest'ultimo, gestione impropria di donazioni, sponsorizzazioni, omaggi, atti di liberalità, spese di rappresentanza, ciclo attivo e passivo.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.): Tale ipotesi di reato si configura qualora nei confronti di un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio sia formulata la promessa o l'offerta di una somma di denaro o di un'altra utilità, qualora la promessa o l'offerta non siano accettate e riguardino, in via alternativa: - l'esercizio delle funzioni o dei poteri; - l'omissione o il ritardo di un atto d'ufficio; - il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio. E', inoltre, penalmente sanzionata anche la condotta del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che solleciti una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le medesime finalità rifiuti l'offerta.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.): la condotta delittuosa si sostanzia nella conclusione di un patto di corruzione al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Il delitto può configurarsi altresì con la ricezione di un'utilità dopo il compimento di un atto, pur conforme ai doveri d'ufficio, che, funzionale a un procedimento giudiziario, sia strumento di un favore o di un danno sempre nei confronti di una delle parti di un processo civile, penale o amministrativo. (Cass. Sez. Unite, 15-02-2010, n. 15208.) Soggetto attivo del compimento di tale reato è il pubblico ufficiale. E' opportuno evidenziare, però, che nella nozione di pubblico ufficiale sono sussumibili, oltre al magistrato e il pubblico ministero, anche altri soggetti quali il funzionario di cancelleria (così come previsto dalla L. 190/12), i testi il consulente tecnico, il perito d'ufficio, il curatore fallimentare (così come assodato per applicazione di giurisprudenza costante, tra altre Cass. Pen. Sez. VI 27/1/12). È invece escluso, dal novero dei soggetti attivi, l'incaricato di pubblico servizio.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.): articolo introdotto dalla Legge del 190 del 2012, la norma sancisce la punibilità del reato di induzione indebita a dare o promettere denaro o altra utilità al fine di favorire se stessi o un terzo. La concussione per induzione, prima prevista dall'art. 317 c.c., diventa oggetto di un'autonoma fattispecie di reato. Per "induzione" si intende il sopruso effettuato in via indiretta (ad esempio mediante giri di parole) che porta il privato ad attivarsi nei confronti del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio lasciando intendere di aver compreso il messaggio ricevuto. Costrizione (punita dall'art. 317 c.p. solo nei confronti del pubblico ufficiale) e induzione si differenziano per il diverso grado di pressione che è esercitato dal pubblico ufficiale: il soggetto passivo dell'induzione è posto in condizioni difficili, ma non tali da rendere inesigibile il non pagare. La concussione per induzione si allontana dalla sfera della concussione, dove solo il pubblico ufficiale è punito e il privato è la vittima di una coercizione assoluta, per avvicinarsi al più generale concetto di corruzione, ove entrambi i soggetti sono puniti. In questo caso, il privato, essendo solo indotto e non costretto alla promessa o dazione di denaro o altra utilità, mantiene un margine di scelta che giustifica la pena, seppur più lieve.

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) Le pene stabilite per i pubblici ufficiali nel comma 1 dell'art. 318, negli artt. 319, 319-bis, 319-ter e 320, in relazione alle ipotesi di reati degli artt. 318 e 319, sono

Centro Servizi Culturali UNLA – Oristano - Via Carpaccio, 9 09170
Tel 0783/211656 - e-mail: amministrazione@centroserviziculturali.it - direttore@centroserviziculturali.it - Pec: cscoristano@pec.it

applicabili anche a colui che perpetra il delitto di corruzione attiva, ovvero completa lo schema del reato di corruzione che, in ragione della sua struttura bilaterale, si articola in due distinte condotte criminose, l'una posta in essere dal corruttore e l'altra dal corrotto. Si precisa che la giurisprudenza ha più volte ribadito che i profili di colpevolezza sono indipendenti e autonomi con la conseguenza che non sarà necessario individuare il corrotto al fine di condannare il corruttore e viceversa. Il soggetto agente può essere sia il privato sia un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, purché diverso da quello che compie l'atto conforme o contrario ai propri doveri d'ufficio.

Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis): Come si può desumere dal dettato normativo, in forza dell'articolo 322-bis la famiglia dei reati in esame rileva anche allorché siano compiuti nei confronti di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio dell'Unione Europea e dei singoli Stati membri. In base allo stesso articolo, rilevano anche le attività corruttive nei confronti di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio che operano per conto di altri Stati esteri (diversi da quelli dell'Unione Europea) o organizzazioni pubbliche internazionali, se il fatto sia commesso per procurare a sé o altri un indebito vantaggio nell'ambito di operazioni economiche internazionali.

Corruzione tra privati: La legge n. 190/2012 ha modificato l'art. 2635 c.c., ora rubricato "corruzione tra privati", che necessita di particolare approfondimento. A seguito di tale modifica, la corruzione tra privati è divenuta reato-presupposto della responsabilità amministrativa ex D.Lgs 231/2001 (rilevando a tal fine il solo comma 3), costituendo fonte di responsabilità per l'ente di appartenenza dell'autore della corruzione. La responsabilità sarà limitata all'ente del quale è esponente il corruttore. Potrà dunque configurarsi la responsabilità dell'ente nell'ipotesi in cui il corruttore (soggetto apicale o sottoposto) dia o prometta denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo comma dell'art. 2635 c.c. Il reato si articola in tre fasi: 1) la dazione o la promessa di denaro o utilità senza corrispettivo o ad un prezzo antieconomico per il cedente; 2) il compimento o l'omissione di atti in violazione degli obblighi d'ufficio o di fedeltà da parte del soggetto che riceve il denaro o accetta la promessa; 3) il conseguente danno al CSC del soggetto corrotto. Il danno patrimoniale al CSC del corrotto a seguito della corruzione è elemento costitutivo del reato che evidenzia il bene giuridico tutelato: il patrimonio sociale. Ciò comporta che, a differenza delle ipotesi di corruzione nell'ambito della pubblica amministrazione, in ambito privato non si punisce l'atto corruttivo in sé con anticipazione della soglia di tutela al mero accordo, ma solo la corruzione che abbia causato un danno all'ente di appartenenza del corrotto. La fattispecie criminosa appena analizzata è destinata ad avere un impatto significativo sui modelli organizzativi adottati dagli enti ai sensi del D.Lgs 231/2001. Le modifiche introdotte all'art. 2635 c.c. dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 (recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione") hanno inasprito la risposta penale nei confronti delle dazioni illecite nel settore privato mediante: a) l'inclusione tra i soggetti attivi di coloro che sono sottoposti a direzione o vigilanza da parte dei soggetti attivi già indicati dalla norma in commento; b) la rilevanza di condotte non solo in violazione degli obblighi del proprio ufficio ma anche degli obblighi di fedeltà; c) il procedimento d'ufficio in caso di distorsione della concorrenza nell'acquisizione di beni o servizi; d) la riferibilità anche a soggetti terzi della dazione o promessa di denaro o altra utilità. Chiaro quindi è l'intento del legislatore di qualificare come corruzione, non solo gli accordi tra il privato e il pubblico ufficiale ma anche tra privati con una conseguente presa di posizione sull'offensività di tali comportamenti a prescindere dal terreno pubblico o privato nel quale si verifichino.

Ultime modifiche derivanti dal Dlgs n° 75/2020 riguardano:

> Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.) [articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020] Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi

Centro Servizi Culturali UNLA – Oristano - Via Carpaccio, 9 09170
Tel 0783/211656 - e-mail: amministrazione@centroserviziculturali.it - direttore@centroserviziculturali.it - Pec: cscoristano@pec.it

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020] pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) [articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020] Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

REATI RILEVANTI AI SOLI FINI DELLA 190/12

Peculato art. 314 c.p. e Peculato mediante profitto dell'errore altrui art. 316 c.p.: oggetto della tutela apprestata dal peculato è il regolare funzionamento, il prestigio della funzione pubblica e il patrimonio della Pubblica Amministrazione. Non integra il reato di peculato l'utilizzazione episodica, per scopi personali, di beni appartenenti alla P.A., quando la condotta non abbia leso la funzionalità dell'ufficio e non abbia causato un danno patrimoniale apprezzabile. Il reato è invece configurabile anche quando il pubblico ufficiale ometta o ritardi di versare quanto abbia ricevuto per conto della Pubblica Amministrazione. L'elemento distintivo tra il delitto di peculato e quello di truffa aggravata va individuato con riferimento alle modalità del possesso del denaro o del bene mobile oggetto di appropriazione, in quanto la prima figura ricorre quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio se ne appropri avendone già il possesso o comunque la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio, e ravvisandosi invece la seconda ipotesi quando il soggetto attivo, non avendo tale possesso, se lo procuri fraudolentemente, facendo ricorso ad artifici o raggiri per appropriarsi del bene. In tema di peculato, il possesso qualificato dalla ragione dell'ufficio o del servizio non è solo quello che rientra nella competenza funzionale specifica del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, ma anche quello che si basa su prassi e consuetudini invalse in un ufficio determinato, che consentono al soggetto di avere di fatto la disponibilità della cosa mobile. Il reato di cui all'art. 316 c.p. (peculato mediante profitto dell'errore altrui) si può configurare esclusivamente nel caso in cui l'agente profitti dell'errore in cui il soggetto passivo già spontaneamente versi, come si desume dalla dizione della norma incriminatrice ("giovandosi dell'errore altrui", cioè di un errore preesistente ed indipendente dalla condotta del soggetto attivo); e non ricorre, pertanto, nel caso in cui l'errore sia stato invece determinato da tale condotta, ricadendo in tal caso l'appropriazione commessa dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio nella più ampia e generale previsione dell'art. 314 cod. pen., rispetto alla quale quella dell'art. 316 costituisce ipotesi marginale e residuale.

Abuso d'ufficio art. 323 c.p: l'abuso richiesto per la configurabilità del reato può avere per oggetto non solo il compimento di atti di amministrazione attiva, la formulazione di richieste o di proposte, l'emissione di pareri, ma anche la tenuta di una condotta meramente materiale o il compimento di atti di diritto privato È comunque necessario che l'atto si sostanzi nell'esercizio del potere per scopi diversi da quelli imposti dalla natura della funzione, ovvero che sia riscontrata una doppia e autonoma ingiustizia, sia della condotta, la quale deve essere connotata da violazione di legge, che dell'evento di vantaggio patrimoniale in quanto non spettante in base al diritto oggettivo. Costituisce abuso di ufficio, la violazione del dovere di astensione da parte del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico

Centro Servizi Culturali UNLA – Oristano - Via Carpaccio, 9 09170
Tel 0783/211656 - e-mail: amministrazione@centroserviziculturali.it - direttore@centroserviziculturali.it - Pec: cscoristano@pec.it

servizio quando si accompagna alla strumentalizzazione dell'ufficio stesso che denota uno sviamento di potere, ossia un uso distorto dei poteri funzionali ovvero un cattivo esercizio dei compiti inerenti un pubblico servizio. Può dunque integrare il delitto in parola l'omessa astensione di un membro della commissione di esame delle offerte della gara di appalto qualora partecipi alla gara un suo parente, così come la dolosa elaborazione dei criteri di scelta del contraente in una gara d'appalto per il conseguimento di finalità illecite.

Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio art. 326 c.p: si ipotizza nell'occasione in cui il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio oppure se i fatti sono commessi pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali devono rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza. L'agevolazione potrà essere colposa o dolosa per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale oppure al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto con diversa commisurazione di pena. Perché sia integrato il delitto di rivelazione di segreti di ufficio non è necessario verificare che dalla violazione del segreto, commessa dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, sia derivato un danno per la Pubblica Amministrazione, ma è sufficiente che la rivelazione del segreto sia tale da poter cagionare nocumento all'interesse tutelato. Un esempio di commissione di tale reato può essere la rivelazione dell'esito di prove di laboratorio, effettuate su alcuni campioni di asfalto, ad un emissario dell'impresa in situazione di concorrenza con quella che aveva realizzato l'opera appaltata oggetto dell'accertamento. La norma che sanziona la violazione del divieto di divulgazione previsto dall'art.t. 13 del Codice degli Appalti richiama l'art. 326 c.p. Il reato in commento può concorrere con quello di corruzione quando la rivelazione del segreto d'ufficio da parte del pubblico ufficiale avviene dietro compenso in denaro o di altra utilità. Inoltre, tra il reato di cui all'art. 326 comma 3 c.p. e il reato di cui all'art. 325 c.p. intercorre un rapporto di specialità che comporta l'esclusiva applicabilità di quest'ultimo quando la condotta abbia ad oggetto invenzioni o scoperte scientifiche o nuove applicazioni industriali.

Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione art. 328 c.p.: si verifica quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo. Fuori dei casi previsti dal primo comma dell'art. 328 c.p., il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, ha l'onere di compiere l'atto del suo ufficio entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse, oppure di spiegare le ragioni del ritardo. Il delitto di cui all'art. 328 c.p. integra un reato plurioffensivo, in quanto la sua realizzazione lede, oltre l'interesse pubblico al buon andamento e alla trasparenza della Pubblica Amministrazione, anche il concorrente interesse del privato danneggiato dall'omissione, dal ritardo o dal rifiuto dell'atto amministrativo dovuto. La connotazione indebita, in particolare, attribuibile al rifiuto, sussiste quando risulti che il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio non abbia esercitato una discrezionalità tecnica, ma si sia sottratto alla valutazione dell'urgenza dell'atto di ufficio; la discrezionalità tecnica non deve trasmodare in arbitrio, il che accade quando non risulti, in alcun modo, sorretta da un minimo di ragionevolezza.

Interruzione d'un servizio pubblico o di pubblica necessità art. 331 c.p.: "Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a 516 euro. I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a 3.098 euro. Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente. Risponde di tale reato chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio. Interrompere il servizio significa impedire che lo stesso si svolga regolarmente. Sospendere il lavoro significa cessare

Centro Servizi Culturali UNLA – Oristano - Via Carpaccio, 9 09170
Tel 0783/211656 - e-mail: amministrazione@centroserviziculturali.it - direttore@centroserviziculturali.it - Pec: cscoristano@pec.it

temporaneamente l'attività. Il turbamento della regolarità del servizio è l'evento del reato.

Traffico di influenze illecite art. 346 bis c.p.: il presente reato si configura allorquando chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319 ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. Con conseguenti aumenti di pena se il soggetto in relazione all'esercizio di attività giudiziarie. Mentre se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita La Legge n. 190 del 6 novembre 2012 accanto alle tradizionali figure in materia di reati contro la P.A., in adempimento alle indicazioni provenienti dalle Convenzioni internazionali in materia di corruzione, ha affiancato il nuovo reato di cui all'art. 346 bis c.p., rubricato "traffico di influenze illecite", fattispecie che non costituisce reato presupposto 231. L'art. 346 bis c.p. è stato introdotto con l'obiettivo di reprimere le attività di mediazione illecita poste in essere in cambio della dazione o della promessa indebita di denaro o di altro vantaggio patrimoniale ed, in particolare, condotte propedeutiche a successivi accordi corruttivi.

1.2 Attività sensibili

I processi primari caratterizzati dal presupposto diretto di commissione del reato, analizzati durante la fase di Analisi di Risk Assessment, sono i seguenti:

1. Richiesta, Ottenimento e Gestione di contributi, sovvenzioni e finanziamenti pubblici (es agevolazioni pubbliche in conto capitale ed interessi):

   - Richiesta di finanziamenti/contributi pubblici ed agevolazioni e predisposizione della documentazione a supporto;

   - Ottenimento e utilizzo del finanziamento/contributo pubblico ed agevolazione;

   - Rendicontazione all'ente erogatore delle attività svolte.

2. Gestione rapporti con gli enti della PUBBLICA AMMINISTRAZIONE in caso di visite ispettive e/o accertamenti (ispezione tributaria, sicurezza sul lavoro, ambiente, ecc):

   - visite ispettive e/o accertamenti di qualsiasi natura (ispezione tributaria, sicurezza sul lavoro, ambiente, ecc);presentazione di dichiarazioni per il versamento delle imposte.

3. Gestione del contenzioso:

   - gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale;

   - coordinamento e gestione dei legali esterni

4. Gestione dei rapporti con l'utenza e delle attività in favore dell'utenza

   - gestione delle richieste dell'utenza per l'iscrizione e partecipazione alle attività del CSC;

   - gestione e organizzazione delle attività dell'ente nell'affidamento degli incarichi .

1.3 Destinatari

Centro Servizi Culturali UNLA – Oristano - Via Carpaccio, 9 09170
Tel 0783/211656 - e-mail: amministrazione@centroserviziculturali.it - direttore@centroserviziculturali.it - Pec: cscoristano@pec.it

I reati previsti dal capitolo, rientranti negli ar.tt. 24 e 25, si riferiscono ai reati commessi da dirigenti e dipendenti del CSC nelle aree e attività di rischio, nonché Collaboratori Esterni, Fornitori e Partner.

1.4 Principi generali di comportamento

Al fine di garantire la massima trasparenza e correttezza il comportamento dei soggetti interni ed esterni che influiscono o possono influire nello svolgimento delle attività che i CSC intrattiene a qualsiasi titolo con la P.A., di matrice nazionale o comunitaria, con privati, sono stati elaborati alcuni principi generali di comportamento, cui i Destinatari, devono rigorosamente attenersi nello svolgimento delle loro specifiche attività. Alcuni di questi principi comportamentali costituiscono altresì i principi etici fondamentali che devono permeare ogni processo del lavoro quotidiano e sono indicati dal Codice Etico. Tuttavia, considerata l'importanza di tali principi nella prevenzione della corruzione, si ritiene ribadire che le attività devono essere improntate al rispetto delle leggi vigenti, delle regole contenute nel Codice Etico e nel presente Modello, espressione dei valori e delle politiche del CSC.

Al fine di garantire il corretto comportamento, i soggetti interni ed esterni devono obbligatoriamente:

1. rispettare tutti i regolamenti interni e leggi che disciplinano le attività svolte dal CSC con particolare attenzione alle attività che comportano un rapporto con la Pubblica Amministrazione e alle attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio;

2. instaurare e mantenere ogni rapporto con la P.A. e con soggetti privati sulla base di criteri di massima chiarezza, correttezza e trasparenza che garantiscano il buon andamento della funzione o servizio e l'imparzialità nello svolgimento degli stessi;

3. prestare la massima collaborazione a tutti i soggetti che svolgono attività di verifica e controllo.

Al fine di prevenire la corruzione, nonché la commissione di tutti i reati previsti dalla presente sezione, anche qualora non costituiscano presupposto della responsabilità amministrativa dell'Ente, è altresì fatto obbligo di:

4. rispettare i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza nello svolgimento delle proprie mansioni, agendo in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi;

5. esercitare i propri compiti orientando l'azione del Centro alla massima economicità, efficienza ed efficacia. La gestione delle risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle attività deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati;

6. evitare situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine del CSC. Eventuali prerogative e poteri pubblici sono esercitati unicamente per le finalità di interesse generale per le quali sono stati conferiti.

Dall'altro lato, vi è il chiaro e forte divieto a carico dei dirigenti e dipendenti del CSC, nonché Collaboratori Esterni, Fornitori e Partner di:

A. porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nella Parte speciale;

Centro Servizi Culturali UNLA – Oristano - Via Carpaccio, 9 09170
Tel 0783/211656 - e-mail: amministrazione@centroserviziculturali.it - direttore@centroserviziculturali.it - Pec: cscoristano@pec.it

B. violare i principi e le procedure interne elaborate per prevenire i reati nei rapporti con la P.A. e, in particolare, il fenomeno della corruzione;

C. avere comportamenti, che sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;

D. creare situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato;

E. discriminare il dipendente che effettui eventuali segnalazioni.

In particolare, è vietato:

- tenere rapporti con la Pubblica Amministrazione se non da parte dei soggetti previsti dal regolamento interno, organigramma, ordini di servizio o eventuali deleghe;

- distribuire omaggi, regali al di fuori di quelli di valore esiguo o volti a promuovere iniziative di carattere artistico. I regali offerti, salvo quelli di modico valore, devono essere documentati in modo adeguato;

- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della pubblica amministrazione;

- riconoscere compensi in favore di collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alla prassi vigente;

- presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;

- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;

- alterare in qualsiasi modo i sistemi informatici e telematici della CSC o manipolare i dati;

- prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle proprie mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi del CSC con interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti e di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici; è vietato partecipare all'adozione di decisioni ad attività che possano coinvolgere: interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti e di affini entro il secondo grado; interessi di persone con le quali si abbiano rapporti di frequentazione abituale; interessi di soggetti od organizzazioni con cui il dipendente o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi; interessi di soggetti o di organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, CSC o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

La regolamentazione delle attività sensibili e di quelle strumentali deve prevedere:

- **Segregazione delle attività**: si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, esegue e controlla;
- **Esistenza di procedure/norme/circolari**: devono esistere disposizioni del CSC, procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di

Centro Servizi Culturali UNLA – Oristano - Via Carpaccio, 9 09170
Tel 0783/211656 - e-mail: amministrazione@centroserviziculturali.it - direttore@centroserviziculturali.it - Pec: cscoristano@pec.it

archiviazione della documentazione rilevante;

- **Poteri autorizzativi e di firma**: i poteri autorizzativi e di firma devono essere coerenti con le responsabilità assegnate, prevedendo ove richiesto delle soglie di approvazione delle spese; inoltre devono essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno del CSC;
- **Tracciabilità:** ogni operazione relativa all'attività sensibile, deve essere adeguatamente registrata. Il processo di autorizzazione, di svolgimento e di controllo deve essere verificato ex-post tramite appositi supporti documentali.

Centro Servizi Culturali UNLA – Oristano - Via Carpaccio, 9 09170
Tel 0783/211656 - e-mail: amministrazione@centroserviziculturali.it - direttore@centroserviziculturali.it - Pec: cscoristano@pec.it

2. Reati informatici e trattamento illecito dei dati

2.1 La Fattispecie di Reato e le Attività Sensibili

Il presente paragrafo si riferisce ai reati informatici, secondo le fattispecie contemplate dall'articolo 24 bis, (aggiunto dalla legge n 48/2008, modificato dal dlgs n 7 e 8/2016 e dal dl n 105/2019), ovvero:

1. Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.);
2. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
3. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615- quater c.p.) - articolo modificato dalla legge n 238/2021;
4. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.) – articolo modificato dalla legge n 238/2021;
5. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.) – articolo modificato dalla legge n 238/2021;
6. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche (art. 617-quinquies c.p.) – articolo modificato dalla legge n 238/2021;
7. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
8. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
9. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
10. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
11. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art 640 quinquies c.p).

Inoltre, a seguito dell'entrata in vigore a maggio 2018 del regolamento UE 679/2016 GDPR, la gestione dei dati informatici, trattata nella seguente sezione, viene effettuata con i documenti elaborati ai sensi della normativa (registro dei trattamenti, informative, ecc) tenendo conto delle risorse umane e tecniche esistenti alla data di valutazione.

2.2 Attività sensibili

I processi a rischio di commissione del suddetto reato sono:

- Gestione accessi, account e profili;
- Gestione hardware e software.

2.3 Destinatari

I reati previsti dal capitolo, rientranti negli ar.tt. 24 e 25, si riferiscono ai reati commessi da dirigenti e dipendenti del CSC nelle aree e attività di rischio, nonché Collaboratori Esterni, Fornitori e Partner.

Centro Servizi Culturali UNLA – Oristano - Via Carpaccio, 9 09170
Tel 0783/211656 - e-mail: amministrazione@centroserviziculturali.it - direttore@centroserviziculturali.it - Pec: cscoristano@pec.it

2.4 Principi generali di comportamento

Al fine di garantire il corretto comportamento i soggetti interni ed esterni considerati destinatari del seguente capitolo è espressamente vietato:

- l'installazione, downloading e/o utilizzo di programmi e tools informatici che permettono di alterare, contraffare, attestare falsamente, sopprimere, distruggere e/o occultare documenti informatici pubblici o privati;
- l'installazione, downloading e/o utilizzo di programmi e tools informatici che consentono l'introduzione abusiva all'interno di sistemi informatici o telematici protetti da misure di sicurezza o che permettono la permanenza al loro interno, in violazione delle misure poste a presidio degli stessi dal titolare dei dati o dei programmi che si intende custodire o mantenere riservati;
- reperire, diffondere, condividere e/o comunicare passwords, chiavi di accesso o altri mezzi idonei a permettere le condotte di cui ai due punti precedenti;
- utilizzare, reperire, diffondere, condividere e/o comunicare le modalità di impiego di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico;

Pertanto è obbligatorio:

- il rispetto delle licenze, dei diritti d'autore e di tutte le leggi e regolamenti locali nazionali ed internazionali che tutelano la proprietà intellettuale e le attività on-line.

Modalità di attualizzazione dei comportamenti

La regolamentazione delle attività deve prevedere:

- **Segregazione delle attività**: si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, esegue e controlla;
- **Esistenza di procedure/norme/circolari**: devono esistere disposizioni del CSC, procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- **Poteri autorizzativi e di firma**: i poteri autorizzativi e di firma devono essere coerenti con le responsabilità assegnate, prevedendo ove richiesto delle soglie di approvazione delle spese; inoltre devono essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'ente;
- **Tracciabilità:** ogni operazione relativa all'attività sensibile, deve essere adeguatamente registrata. Il processo di autorizzazione, di svolgimento e di controllo deve essere verificato ex-post tramite appositi supporti documentali.

Centro Servizi Culturali UNLA – Oristano - Via Carpaccio, 9 09170
Tel 0783/211656 - e-mail: amministrazione@centroserviziculturali.it - direttore@centroserviziculturali.it - Pec: cscoristano@pec.it

3. Reati contro la salute e sicurezza sul lavoro

3.1 La Fattispecie di Reato e le Attività Sensibili

La suddetta sezione fa riferimento ai reati di omicidio colposo (art. 589 c.p.) o lesioni grave o gravissime (art. 590, 3 co. c.c.) commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, previsti dall'art. 25 septies del decreto e qui di seguito riportati: prima di scendere nel dettaglio delle norme è necessario sottolineare che lo stesso articolo 30 del TU Sicurezza - D.lgs 81/08 ("Modelli di organizzazione e gestione") specifica che il modello di organizzazione e gestione, adottato ai sensi del Decreto 231/01 (MOG), non può dirsi efficacemente attuato qualora non assicuri il funzionamento di un sistema per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla normativa sulla tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro (sistema di gestione dei rischi).

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del Decreto, citiamo qui di seguito i reati alla cui commissione da parte di soggetti riconducibili al CSC è collegato il regime di responsabilità a carico dello stesso CSC previsti dall'art. 25-septies (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro) del d.lgs. 231/2001. In data 1 aprile 2008 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il decreto legislativo 81/2008, attuativo della delega di cui all'articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. L'art. 30 del d.lgs. 81/2008 ha sostituito l'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001 modificando l'impianto delle sanzioni pecuniarie e interdittive a carico degli enti per graduarle in base alla gravità degli incidenti. L'articolo 25-septies (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della igiene e della salute sul lavoro) del Decreto è sostituito dal seguente:

- In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del Decreto Legislativo attuativo della delega di cui alla legge 123 del 2007 in materia di salute e sicurezza nel lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

- Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui l'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

- In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi."

Le sanzioni interdittive richiamate dalla norma in esame sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;

- la sospensione/revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

Centro Servizi Culturali UNLA – Oristano - Via Carpaccio, 9 09170
Tel 0783/211656 - e-mail: amministrazione@centroserviziculturali.it - direttore@centroserviziculturali.it - Pec: cscoristano@pec.it

- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Sempre in tema di sanzioni interdittive, occorre poi riferirsi alle disposizioni (generali) di cui agli artt. 13 e 16 d.lgs. 231/2001. In particolare un peso determinante acquista la condizione posta dall'art. 13, comma 1, lett. a), d.lgs. 231/2001, ossia la possibilità di applicare le sanzioni interdittive quando "l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando in questo caso la commissione del reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative".

Pertanto, il criterio di attribuzione della responsabilità rimane ancorato ai presupposti rappresentati dall'interesse o vantaggio in capo al CSC, nonché alla commissione del reato da parte di uno dei soggetti che si trovino, con la stessa, in una delle posizioni indicate nell'art. 5 del d.lgs. 231/01 (soggetti apicali e persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali). E' opportuno ricordare che, ai sensi dell'art. 43 del codice penale, è colposo, o contro l'intenzione quando l'evento, anche se preveduto non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Il d.lgs. 81/2008, all'art. 30, ha indicato le caratteristiche e i requisiti che deve possedere un modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, del CSC e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Secondo l'art. 30 del d.lgs.81/2008, il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex d.lgs. 231/2001 deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Inoltre, il modello organizzativo e gestionale deve prevedere:

- idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle suddette attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nello stesso;
- un autonomo sistema di supervisione e controllo sullo svolgimento delle suddette attività.

Centro Servizi Culturali UNLA – Oristano - Via Carpaccio, 9 09170
Tel 0783/211656 - e-mail: amministrazione@centroserviziculturali.it - direttore@centroserviziculturali.it - Pec: cscoristano@pec.it

Inoltre il comma 5 del medesimo art. 30 dispone che: "In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui ai commi precedenti per le parti corrispondenti".

OMICIDIO COLPOSO (ART. 589 C.P.)

La fattispecie in esame si realizza quando si cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

LESIONI PERSONALI COLPOSE GRAVI E GRAVISSIME (ART. 590 C.P.)

La fattispecie in esame si realizza quando si cagiona ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Il delitto, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale, è perseguibile d'ufficio.

Ai sensi dell'art. 583 c.p., la lesione personale è:

- GRAVE:

  1. se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

  2. se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

- GRAVISSIMA SE DAL FATTO DERIVA:

  1. una malattia certamente o probabilmente insanabile;

  2. la perdita di un senso;

  3. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;

  4. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

3.2. Attività sensibili

Le attività sensibili, ovvero a rischio potenziale di commissione del reato, sono le seguenti:

- Pianificazione e gestione del sistema di gestione del servizio di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori;

- Organizzazione della struttura con riferimento alle attività in tema di salute e sicurezza sul lavoro (l'esistenza di disposizioni organizzative emanate ed approvate dagli organi direttivi delegati che definiscano il Piano di prevenzione e protezione, le Modalità di Attuazione e il relativo Monitoraggio);

- Sistema di deleghe di funzioni;

- Individuazione, valutazione e riduzione dei rischi;

- Gestione del sistema di prevenzione e protezione dei lavoratori (es. Piano di emergenza, Gestione infortuni);

- Attività di formazione;

Centro Servizi Culturali UNLA – Oristano - Via Carpaccio, 9 09170
Tel 0783/211656 - e-mail: amministrazione@centroserviziculturali.it - direttore@centroserviziculturali.it - Pec: cscoristano@pec.it

- Attività di informazione;
- Rapporto con i fornitori (selezione e gestione del rapporto);
- Attività di monitoraggio.

3.3 Destinatari

I reati previsti dal capitolo, rientranti negli ar.tt. 24 e 25, si riferiscono ai reati commessi da dirigenti e dipendenti del CSC nelle aree e attività di rischio, nonché Collaboratori Esterni, Fornitori e Partner.

3.4 Principi generali di comportamento

Al fine di garantire il corretto comportamento i soggetti considerati "destinatari" del seguente capitolo, devono obbligatoriamente:

- Individuare le specifiche aree di rischio infortuni a livello del CSC; a tal fine occorre avvalersi del "Documento di Valutazione dei Rischi", redatto ai sensi dell'art. 18 del TU Sicurezza, che contempla la valutazione dei rischi riscontrati nel CSC al fine di garantire una concreta tutela della salute dei lavoratori. Tale documento, costituisce parte delle attività che il CSC deve porre in essere per dare concreta attuazione al disposto dell'art. 30 del TU Sicurezza, secondo i principi espressi dalle Linee Guida UNI – INAIL e dal British Standard OHSAS 18001;
- predisporre gli opportuni e necessari presidi, misure e piani di sicurezza;
- Individuare condotte o fatti sintomatici del cattivo, difettoso o mancato funzionamento dei suddetti presidi, misure e piani di sicurezza.

Dall'altro lato, vi è il forte divieto a carico dei destinatari di:

- porre in essere comportamenti tali da commettere anche potenzialmente i reati contemplati dall'articolo 25 septies dlgs 231/01 smi;
- avere comportamenti, che sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Modalità di attuazione dei comportamenti

La regolamentazione delle attività sensibili e di quelle strumentali deve prevedere :

- **Segregazione delle attività**: si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, esegue e controlla;
- **Esistenza di procedure/norme/circolari**: devono esistere disposizioni del CSC, procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- **Poteri autorizzativi e di firma**: i poteri autorizzativi e di firma devono essere coerenti con le responsabilità assegnate, prevedendo ove richiesto delle soglie di approvazione delle spese; inoltre devono essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno del CSC;
- **Tracciabilità:** ogni operazione relativa all'attività sensibile, deve essere adeguatamente registrata. Il processo di autorizzazione, di svolgimento e di controllo deve essere verificato ex-post tramite appositi supporti documentali.

Centro Servizi Culturali UNLA – Oristano - Via Carpaccio, 9 09170
Tel 0783/211656 - e-mail: amministrazione@centroserviziculturali.it - direttore@centroserviziculturali.it - Pec: cscoristano@pec.it

Centro Servizi Culturali UNLA – Oristano - Via Carpaccio, 9 09170
Tel 0783/211656 - e-mail: amministrazione@centroserviziculturali.it - direttore@centroserviziculturali.it - Pec: cscoristano@pec.it

4. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

4.1 La Fattispecie di Reato e le Attività Sensibili

In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174- quinquies della citata legge n. 633 del 1941.

Art. 171 L. 633/41.

[Dell'art. 171 l. 633/41 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione] Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Caratteristiche del reato

La norma punisce la comunicazione al pubblico attraverso l'immissione in rete di un'opera dell'ingegno o parte di essa da parte di chi non ne ha diritto. La condotta tipica si riferisce al cd. peer-to-peer, indicando però la sola immissione in internet, non le condotte successive di condivisione e diffusione, che consentono a chiunque di accedere alle opere inserite.

Comma 3: punisce alcuni attacchi alla tutela dei diritti personali dell'autore considerati come circostanze aggravanti rispetto alle ipotesi del comma 1.

Alcune definizioni contemplate nella norma meritano un approfondimento.

La nozione di opera altrui non destinata alla pubblicità si differenzia nettamente da quella di opera inedita, di cui alla lett. a) poiché la prima richiede necessariamente una destinazione negativa, imposta dall'autore, il quale, a salvaguardia di un proprio interesse di natura morale ha escluso una qualsivoglia partecipazione del pubblico al proprio lavoro.

Usurpazione: trova spazio la figura del plagio cioè dell'appropriazione dell'opera altrui indicando una menzognera paternità. La lesione del diritto di paternità è tuttavia tipizzata con il necessario requisito dell'attribuzione dell'opera a persona diversa dall'autore. Di conseguenza la pubblicazione anonima resta esclusa dalla sfera di applicabilità della fattispecie;

La figura della mutilazione è stata ravvisata nella soppressione di una parte dell'opera dell'ingegno, se essa ne costituisce essenziale integrazione, in modo tale che la sua mancanza annulli lo scopo pratico dell'opera nel suo complesso;

L'offesa all'onore e alla reputazione sembra correttamente riferibile non solo alle modificazioni, ma anche alle mutilazioni e deformazioni dell'opera, come sancito dall'art. 20.

Centro Servizi Culturali UNLA – Oristano - Via Carpaccio, 9 09170
Tel 0783/211656 - e-mail: amministrazione@centroserviziculturali.it - direttore@centroserviziculturali.it - Pec: cscoristano@pec.it

Art. 171 bis L. 633/41

1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Caratteristiche del reato

La norma è articolata in diverse ipotesi, oltre alle circostanze aggravanti.

L'ipotesi iniziale è costituita da una abusiva duplicazione di programmi per elaboratore, orientata dal già accennato fine di trarne profitto. Il medesimo fine deve caratterizzare anche la II ipotesi, che si allarga a descrivere un ventaglio di condotte, inserite tutte in un contesto di attività commerciale o imprenditoriale e accomunate dall'oggetto materiale costituito da un supporto "non contrassegnato dalla SIAE".

Al comma 2 è previsto un fascio di ipotesi che introduce la tutela specifica delle banche dati, coniugata in modo incerto e comunque singolare, con l'impiego di supporti non contrassegnati dalla SIAE.

Oggetto materiale delle condotte punite è il programma per elaboratore: si pone all'interprete la necessità di distinguere il programma da tutto ciò che tali caratteri non possiede, in primo luogo dalle semplici modalità di utilizzazione, anche sofisticate dell'elaboratore.

Inoltre lo stesso deve presentare il requisito dell'originalità quale risultato di creazione intellettuale dell'autore.

Comma 2: tutela della banca dati.

La norma penale non fornisce alcuna definizione della banca dati per la quale bisogna fare riferimento all'art. 2 n. 9 che così la definisce: "raccolta di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo", con esclusione dei contenuti e dei diritti sugli stessi esistenti.

La prima delle condotte sanzionate riguarda la riproduzione di una banca dati su un supporto non contrassegnato SIAE.

Le altre condotte sono: trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca dati.

Tutte le condotte devono essere commesse in violazione di quanto previsto dagli artt. 64

Centro Servizi Culturali UNLA – Oristano - Via Carpaccio, 9 09170
Tel 0783/211656 - e-mail: amministrazione@centroserviziculturali.it - direttore@centroserviziculturali.it - Pec: cscoristano@pec.it

quinquies e 64 sexies, oppure degli artt. 102 bis e 102 ter.

La prima disposizione prevede una serie di diritti esclusivi dell'autore della banca dati: riproduzione, traduzione o adattamento, distribuzione al pubblico, presentazione, dimostrazione o comunicazione al pubblico, trasmissione con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma.

L'art. 64 sexies complica ulteriormente le cose, dal momento che introduce alcune eccezioni ai diritti esclusivi.

Art. 102 bis: si limita a riconoscere al "costitutore" della banca di dati il diritto di "vietare le operazioni di estrazione ovvero reimpiego della totalità o di una parte sostanziale di essa".

Però vieta al co. 9 "l'estrazione o il reimpiego ripetuti e sistematici di parti non sostanziali del contenuto della banca dati, qualora presuppongano operazioni contrarie alla normale gestione della banca di dati o arrechino un pregiudizio ingiustificato al costitutore della banca di dati". Le condotte di estrazione o reimpiego qui coincidono: ma l'eccezione a procedure legittime di estrazione o reimpiego appare nuovamente di carattere indeterminato.

Art. 171 ter C.P.

1. E' punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582,00 a € 15.493,00 chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione,

Centro Servizi Culturali UNLA – Oristano - Via Carpaccio, 9 09170
Tel 0783/211656 - e-mail: amministrazione@centroserviziculturali.it - direttore@centroserviziculturali.it - Pec: cscoristano@pec.it

distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

f bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale dì eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102 quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. E’ punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 2.582,00 a € 15.493,00 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32 bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Centro Servizi Culturali UNLA – Oristano - Via Carpaccio, 9 09170
Tel 0783/211656 - e-mail: amministrazione@centroserviziculturali.it - direttore@centroserviziculturali.it - Pec: cscoristano@pec.it

Caratteristiche del reato

La fattispecie di reato intende prevenire la c.d. pirateria informatica, videografica e fonografica. La norma de qua costituisce, in parte, una evoluzione di fattispecie di reato risalenti nel tempo, che la norma in commento ha ampliato e modificato.

Per tutte le fattispecie elencate dalla norma, occorre porre attenzione all'elemento soggettivo, ossia al dolo specifico consistente nello scopo di lucro e nel non essere le opere utilizzate per un uso personale (dolo specifico composito).

A tal proposito, occorre porre attenzione all'inciso "lucro" che la giurisprudenza ha distinto dall'elemento del mero profitto. Con il primo termine (lucro), invero, si vuole indicare una finalità più ricca e complessa dell'espressione profitto, intendendosi un atto di scambio avente un obiettivo patrimoniale, di arricchimento, per il soggetto che lo pone in essere.

Occorre quindi analizzare in estrema sintesi le differenti fattispecie enucleate. La fattispecie di cui alla lettera a) intende punire l'abusiva duplicazione e riproduzione e trasmissione in pubblico, con qualsiasi procedimento.

Riguardo la fattispecie di cui alla lettera b) occorre aggiungere come la norma non contempli le opere audiovisive. Inoltre, non vi è chiarezza su cosa si intenda per Opere drammatico-musicali.

Un cenno a parte merita la divulgazione delle rassegne stampa che oggi sono liberamente riproducibili alla luce del testo dell'art. 65 Legge Autore (clausola di libera riproduzione degli articoli di carattere politico, economico e religioso).

La lettera c) punisce le condotte di distribuzione relative alle lettere precedenti.

La lettera d) vuole inibire le forme di circolazione di opere prive (o in caso di contraffazione o alterazione) del bollino SIAE in tutti i casi in cui questo sia prescritto.

Mentre la lettera e) punisce chi ha il decoder e consegna il prodotto ad altro soggetto, violando quindi il rapporto contrattuale con il content provider.

Ancora la lettera f) intende punire i tentativi di diffondere dispositivi atti a superare le barriere tecniche mirate alla protezione della criptazione del segnale. E' bene precisare come non vi sia reato se la cessione è gratuita e/o a titolo di amicizia.

La lettera f bis) disciplina l'elusione funzionale delle misure di protezione rispetto ad altri servizi (si aggiunge l'ipotesi della fabbricazione).

Il comma 2, invece intende riproporre fattispecie speciali rispetto a quelle già contemplate nel primo comma.

Art. 171 septies LdA

La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge

Caratteristiche del reato

Centro Servizi Culturali UNLA – Oristano - Via Carpaccio, 9 09170
Tel 0783/211656 - e-mail: amministrazione@centroserviziculturali.it - direttore@centroserviziculturali.it - Pec: cscoristano@pec.it

La norma è stata aggiunta dalla Legge 248/2000.

Si tratta di una norma di carattere disciplinare (lett. a) che intende punire chi omette gli obblighi di comunicazione alla SIAE. Ma non è diretta a tutelare i diritti degli autori e dei produttori.

Anche la voce della lettera b) appare discutibile ponendosi in realtà in rapporto di specialità con la disciplina in materia di falsi (art. 483 c.p.).

Suscita perplessità il suo inserimento nel corpus del D. Lgs. 231/2001.

Art. 171 octies LdA

Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582,00 a € 25.822,00 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.

Caratteristiche del reato

La norma intende tutelare gli interessi dei soggetti esercenti attività di emissioni radiotelevisive e radiofoniche ad accesso condizionato. In particolare, con la norma de qua vengono tutelate tutte le trasmissioni ad accesso condizionato, anche quando non siano a pagamento, e la tutela riguarda tutti i mezzi e le condotte che possono rendere possibile la fruizione di una trasmissione al di fuori di un rapporto negoziale con il soggetto che emette il segnale o i suoi rappresentanti.

La norma in questione si sovrappone all'art. 173 ter lett. f) ed f bis) LdA, da cui si discosta principalmente per il dolo specifico che, in questo caso, è da ravvisare nei "fini fraudolenti".

Inoltre, a differenza del 173 ter, rileva la mancata previsione di circostanze attenuanti.

Nelle pagine che seguono verrà individuata l'attività sensibile che, nell'ambito dell'operatività del CSC, potrebbe risultare a rischio commissione reati.

Centro Servizi Culturali UNLA – Oristano - Via Carpaccio, 9 09170
Tel 0783/211656 - e-mail: amministrazione@centroserviziculturali.it - direttore@centroserviziculturali.it - Pec: cscoristano@pec.it

4.2 Attività sensibili

Nell'ambito dell'operatività del CSC, le attività sensibili che possono essere ritenute astrattamente a rischio, al fine della commissione di uno dei reati di cui all'art. 25 -*nonies*, sono le seguenti:

- Gestione dell'accesso ai sistemi informativi in uso al CSC.
- Concessione in prestito di libri, DVD o altri supporti.
- Gestione e utilizzo di opere audiovisive, musicali e letterarie: Riproduzione o diffusione al pubblico di opere protette.
- Gestione della biblioteca digitale e piattaforme online: Messa a disposizione del pubblico (upload su siti o piattaforme dedicate) di opere coperte da copyright.
- Produzione di materiali multimediali interni.
- Comunicazione e diffusione online (sito, social media, newsletter) Pubblicazione online di immagini o video che contengono opere d'arte, musica o testi.
- Proiezioni e organizzazione di eventi e rassegne culturali aventi per oggetto opere protette dalla normativa sul Diritto d'Autore.

4.3 Destinatari

I reati previsti dal capitolo, rientranti negli ar.tt. 24 e 25, si riferiscono ai reati commessi da dirigenti e dipendenti del CSC nelle aree e attività di rischio, nonché Collaboratori Esterni, Fornitori e Partner.

4.4 Principi generali di comportamento

Al fine di garantire il corretto comportamento i soggetti interni ed esterni considerati destinatari del seguente capitolo è espressamente vietato:

- L'istallazione, downloading e/o utilizzo di programmi e tools informatici che permettono di utilizzare per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.
- La concessione in prestito di libri, DVD o altri supporti senza che ricorrano le condizioni o le eccezioni previste dalla legge.
- La messa a disposizione in prestito esterno di supporti audiovisivi prima del decorso del termine minimo (18 mesi dalla distribuzione) o senza licenza.
- La copia, masterizzazione, o condivisione non autorizzata del materiale prestato.
- Lo scambio o circolazione di materiali con altri enti in assenza di accordi o clausole che autorizzino il prestito o la riproduzione.
- E' vietata la riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi senza il rispetto dei diritti SIAE e, più in generale, senza rispettare le disposizioni di legge a tutela del diritto d'autore;
- Reperire, diffondere, condividere e/o comunicare passwords, chiavi di accesso o altri mezzi idonei a permettere le condotte di cui ai due punti precedenti.
- La messa a disposizione del pubblico (upload su siti o piattaforme dedicate) di opere

Centro Servizi Culturali UNLA – Oristano - Via Carpaccio, 9 09170
Tel 0783/211656 - e-mail: amministrazione@centroserviziculturali.it - direttore@centroserviziculturali.it - Pec: cscoristano@pec.it

coperte da copyright senza licenza; Riproduzione abusiva di banche dati o programmi informatici.

- Utilizzare, reperire, diffondere, condividere e/o comunicare le modalità di impiego di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.

Pertanto è obbligatorio:

- il rispetto delle licenze, dei diritti d'autore e di tutte le leggi e regolamenti locali nazionali ed internazionali che tutelano la proprietà intellettuale e le attività on-line.

Modalità di attuazione dei comportamenti

La regolamentazione delle attività sensibili e di quelle strumentali deve prevedere:

- **Segregazione delle attività**: si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, esegue e controlla;

- **Esistenza di procedure/norme/circolari**: devono esistere disposizioni del CSC, procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;

- **Poteri autorizzativi e di firma**: i poteri autorizzativi e di firma devono essere coerenti con le responsabilità assegnate, prevedendo ove richiesto delle soglie di approvazione delle spese; inoltre devono essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno del CSC;

- **Tracciabilità:** ogni operazione relativa all'attività sensibile, deve essere adeguatamente registrata. Il processo di autorizzazione, di svolgimento e di controllo deve essere verificato ex-post tramite appositi supporti documentali.

Centro Servizi Culturali UNLA – Oristano - Via Carpaccio, 9 09170
Tel 0783/211656 - e-mail: amministrazione@centroserviziculturali.it - direttore@centroserviziculturali.it - Pec: cscoristano@pec.it

5. Normativa in materia di Anticorruzione, Tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ssmmii, nonchè obblighi di Trasparenza ed accesso civico di cui al Dlgs 33/2013.

In relazione alla commissione delle violazioni previste, di seguito si delinea il quadro di riferimento dei predetti ambiti, oggetto di analisi del rischio da parte del CSC.

L'attuazione della legge 190/2012 - quadro normativo di riferimento su anticorruzione e trasparenza

La L. 190/2012 si iscrive nel più ampio quadro dei provvedimenti normativi finalizzati alla lotta alla corruzione, in adempimento agli obblighi imposti dal diritto internazionale. In particolare la suddetta legge è stata approvata in attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, e degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999. Con la medesima legge è stata istituita l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC, ex CIVIT), alla quale sono stati affidati, tra gli altri, i compiti di approvare il Piano Nazionale Anticorruzione (di seguito P.N.A. approvato in data 3 agosto 2016, in virtù dell'art. 1, co. 2-bis della l. 190/2012, introdotto dal d.lgs. 97/2016) predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e di esercitare la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione ed efficacia delle misure anticorruzione adottate dalle pubbliche amministrazioni, in conformità a quanto previsto dalle nuove disposizioni di legge. La legge ha inoltre introdotto varie novità in tema di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità che, tra l'altro, riguardano: obbligo per i destinatari di adottare un Piano di prevenzione della corruzione, che contenga una valutazione del livello di esposizione al rischio di corruzione ed indichi gli interventi organizzativi volti a prevenire tale rischio; implementare procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti che operano nei settori particolarmente esposti a fenomeni corruttivi, nonché la rotazione di dirigenti e funzionari che operano in suddette aree; nomina di un "responsabile della prevenzione della corruzione" che abbia, tra gli altri, il compito di verificare l'idoneità e l'efficace attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e di supervisionare l'effettiva rotazione del personale negli uffici a più alto rischio; introduzione di nuove misure a garanzia della trasparenza delle attività delle pubbliche amministrazioni, tramite l'obbligo di pubblicazione nei siti web istituzionali di bilanci, conti consuntivi e informazioni relative.

Per quanto riguarda, poi, i soggetti destinatari delle norme contenute nella L.190/2012, la normativa più recente - DLgs. 97/2016 e DLgs. 175/2016 - e le nuove Linee Guida ANAC hanno dettagliato la disciplina per le diverse tipologie di enti che, oltre a tutte le Pubbliche Amministrazioni e agli enti pubblici, sono soggetti alle norme in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza anche una serie di enti di natura formalmente privatistica, ma connotati da una influenza pubblica dominante o da una partecipazione, anche minoritaria, della Pubblica Amministrazione, ovvero ancora dal fatto di svolgere attività di pubblico interesse. La L 190/2012, come successivamente modificata ed integrata, è costituita da due soli articoli, il primo contenente disposizioni prescrittive ed il secondo recante la c.d. "clausola di invarianza" e prevede espressamente l'applicabilità dei commi da 15 a 33 dell'art. 1 alle "società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea" (art.1, comma 34). Nel PNA si legge che i contenuti dello stesso sono altresì rivolti agli enti pubblici economici, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, alle società partecipate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c. per le parti in cui tali soggetti sono espressamente indicati come destinatari. Nel PNA si afferma che, "al fine di dare attuazione alle norme contenute nella L.190/2012, gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale, sono tenuti ad introdurre e ad implementare adeguate misure

Centro Servizi Culturali UNLA – Oristano - Via Carpaccio, 9 09170
Tel 0783/211656 - e-mail: amministrazione@centroserviziculturali.it - direttore@centroserviziculturali.it - Pec: cscoristano@pec.it

organizzative e gestionali. Per evitare inutili ridondanze, qualora questi enti adottino già modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del D.Lgs.231/2001, nella propria azione di prevenzione della corruzione possono fare perno su essi, ma estendendone l'ambito di applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti dal D.Lgs. 231/2001, ma anche a tutti quelli rilevanti per la L.190/2012, dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolto dall'ente. Tali parti dei modelli di organizzazione e gestione, integrate ai sensi della legge n. 190 del 2012 e denominate Piani di prevenzione della corruzione, debbono essere trasmessi alle amministrazioni pubbliche vigilanti ed essere pubblicati sul sito istituzionale. Gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale devono, inoltre, nominare un responsabile per l'attuazione dei propri Piani di prevenzione della corruzione, che può essere individuato anche nell'organismo di vigilanza previsto dall'art. 6 del d.lgs. n. 231 del 2001, nonché definire nei propri modelli di organizzazione e gestione dei meccanismi di accountability che consentano ai cittadini di avere notizie in merito alle misure di prevenzione della corruzione adottate e alla loro attuazione.

In quanto a Trasparenza ed Accesso Civico- D.lgs 33/13 e s.m.i.

Il nuovo quadro normativo si deve all'intervento del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", insieme al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (Tusp), come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 100. In tema di trasparenza il nuovo art. 2-bis del d.lgs. 33/2013, come introdotto dal d.lgs. 97/2016, Disciplina "l'ambito soggettivo di applicazione" delle disposizioni dell'intero decreto, tanto quelle relative all'accesso civico generalizzato, quanto quelle relative agli obblighi di pubblicazione.

Il nuovo art. 2-bis del d.lgs. 33/2013 sostituisce il previgente art. 11 del d.lgs. n. 33 del 2013, fissando una disciplina organica (obblighi di pubblicazione e accesso generalizzato) ed estendendo questo stesso regime, in quanto compatibile.

La corretta attuazione del principio di trasparenza da parte del CSC - intesa come "*l'accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo di risorse pubbliche*" (art.1 comma 1 DLgs 33/2013) segue l'ambito di applicazione della determinazione ANAC n. 1134 *"nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione della trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici economici", d*eterminazione nella quale si precisa che la trasparenza è tanto quella consistente nella pubblicazione sui siti web dei dati e dei documenti soggetti a pubblicazione obbligatoria, tanto quella consistente nell'esercizio del diritto di accesso civico generalizzato (riguardante dati e documenti da non pubblicare obbligatoriamente relativi all'organizzazione e all'attività svolta).

Il CSC ha pertanto integrato nel presente modello organizzativo un programma per la trasparenza dove sono descritte le soluzioni organizzative idonee ad assicurare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati, le informazioni previste dalla normativa vigente, e dove sono identificati i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni.

Tale documento è parte integrante del presente modello, che il CSC ha adottato e che provvederà a promuovere nelle forme e modi ivi rappresentati e meglio illustrati.

Tracciabilità dei flussi finanziari

Centro Servizi Culturali UNLA – Oristano - Via Carpaccio, 9 09170
Tel 0783/211656 - e-mail: amministrazione@centroserviziculturali.it - direttore@centroserviziculturali.it - Pec: cscoristano@pec.it

La normativa è contenuta nei seguenti articoli: nell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificato dalla legge n. 217/2010 di conversione del decreto legge n. 187/2010; nell'articolo 6 della stessa legge n. 136/2010 in tema di sanzioni; nell'articolo 6 del suddetto decreto legge n. 187/2010 convertito con legge n. 217/2010 che contiene la disciplina transitoria e alcune norme interpretative e di attuazione del predetto articolo 3.

Questa legge obbliga gli appaltatori, subappaltatori, e subcontraenti, nonché i concessionari di finanziamenti pubblici, a utilizzare conti correnti dedicati e bonifici bancari o postali per tutte le operazioni relative a lavori, servizi o forniture pubbliche. L'obiettivo è garantire la trasparenza e la tracciabilità dei movimenti di denaro, facilitando i controlli e prevenendo attività illecite.

Il Legislatore ha introdotto le disposizioni in tema di tracciabilità dei flussi finanziari per contrastare la criminalità organizzata e le infiltrazioni nelle commesse pubbliche, mediante le seguenti azioni: anticipare, il più a monte possibile, la soglia di prevenzione, creando meccanismi che consentano di intercettare i fenomeni di intrusione criminale nella contrattualistica pubblica; rendere trasparenti le operazioni finanziarie relative all'utilizzo del corrispettivo dei contratti pubblici, in modo da consentire un controllo a posteriori sui flussi finanziari provenienti dalle amministrazioni pubbliche. La tracciabilità non è dunque uno strumento di monitoraggio dei flussi finanziari, bensì un mezzo a disposizione degli inquirenti nelle indagini per il contrasto delle infiltrazioni delle mafie nell'economia legale.

Gli obblighi di tracciabilità si articolano essenzialmente in tre adempimenti principali:

a) utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva;

b) effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero attraverso l'utilizzo di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

c) indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione del codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, del codice unico di progetto (CUP).

Con riferimento a quanto sopra il CSC integra nel presente modello le azioni volte a garantirne la puntuale applicazione, precisando fin da ora di non essere soggetto tenuto a fare richiesta di CIG, ma di impegnarsi a indicarlo qualora presente e in quanto compatibile l'applicazione alle attività da sé gestite. Il CSC si impegna a dare evidenza del CUP nella documentazione contabile.

5.1 Fattispecie di Violazione e le Attività Sensibili

Nell'ambito dell'operatività del CSC, le attività sensibili che possono essere ritenute astrattamente a rischio, al fine delle violazioni previste dalle normative sopra descritte, sono le seguenti:

1. Richiesta, Ottenimento e Gestione di contributi, sovvenzioni e finanziamenti pubblici (es agevolazioni pubbliche in conto capitale ed interessi):
   - Richiesta di finanziamenti/contributi pubblici ed agevolazioni e predisposizione della documentazione a supporto;
   - Ottenimento e utilizzo del finanziamento/contributo pubblico ed agevolazione;
   - Rendicontazione all'ente erogatore delle attività svolte.
2. Gestione dei rapporti con l'utenza e delle attività in favore dell'utenza:
   - gestione delle richieste dell'utenza per l'iscrizione e partecipazione alle

Centro Servizi Culturali UNLA – Oristano - Via Carpaccio, 9 09170
Tel 0783/211656 - e-mail: amministrazione@centroserviziculturali.it - direttore@centroserviziculturali.it - Pec: cscoristano@pec.it

attività del CSC.

3. Gestione e organizzazione delle attività dell'ente nell'affidamento degli incarichi.

4. Gestione dell'accesso ai sistemi informativi in uso al CSC .

5. Gestione del sito WEB del CSC, con riferimento alla pubblicazione dei finanziamenti ricevuti e degli incarichi affidati.

6. Gestione dei pagamenti a dipendenti, collaboratori, fornitori.

5.2 Destinatari

Le fattispecie previste dal capitolo si riferiscono a violazioni commesse da dirigenti e dipendenti del CSC nelle aree e attività di rischio, nonché Collaboratori Esterni, Fornitori e Partner.

5.3 Principi generali di comportamento

Al fine di garantire il corretto comportamento, i soggetti interni ed esterni devono obbligatoriamente:

1. Rispettare tutti i regolamenti interni e leggi che disciplinano le attività svolte dal CSC con particolare attenzione alle attività che comportano un rapporto con la Pubblica Amministrazione e alle attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio;

2. Instaurare e mantenere ogni rapporto con la P.A. e con soggetti privati sulla base di criteri di massima chiarezza, correttezza e trasparenza che garantiscano il buon andamento della funzione o servizio e l'imparzialità nello svolgimento degli stessi;

3. Prestare la massima collaborazione a tutti i soggetti che svolgono attività di verifica e controllo.

Al fine di prevenire la corruzione, nonché favorire la massima trasparenza e controllare i flussi finanziari dell'Ente, è altresì fatto obbligo di:

4. Rispettare i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza nello svolgimento delle proprie mansioni, agendo in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi;

5. Esercitare i propri compiti orientando l'azione del Centro alla massima economicità, efficienza ed efficacia. La gestione delle risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle attività deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati;

6. Evitare situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine del CSC. Eventuali prerogative e poteri pubblici sono esercitati unicamente per le finalità di interesse generale per le quali sono stati conferiti.

Dall'altro lato, vi è il chiaro e forte divieto a carico dei dirigenti e dipendenti del CSC, nonché Collaboratori Esterni, Fornitori e Partner di:

A. Porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, integrino, direttamente o indirettamente, le violazioni agli obblighi di trasparenza e tracciabilità dei flussi finanziari;

Centro Servizi Culturali UNLA – Oristano - Via Carpaccio, 9 09170
Tel 0783/211656 - e-mail: amministrazione@centroserviziculturali.it - direttore@centroserviziculturali.it - Pec: cscoristano@pec.it

B. Violare i principi e le procedure interne elaborate per prevenire tali violazioni nei rapporti con la P.A. e nello specifico con la RAS;

C. Creare situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione;

D. Discriminare il dipendente che effettui eventuali segnalazioni.

In particolare, è vietato:

- non utilizzare per i pagamenti e per gli incassi conti correnti dedicati e bonifici bancari o postali Modalità di attualizzazione dei comportamenti;

- non dare adeguata comunicazione sul sito del CSC dei finanziamenti ricevuti e degli incarichi affidati;

- tenere rapporti con la Pubblica Amministrazione se non da parte dei soggetti previsti dal regolamento interno, organigramma, ordini di servizio o eventuali deleghe;

- distribuire omaggi, regali al di fuori di quelli di valore esiguo o volti a promuovere iniziative di carattere artistico. I regali offerti, salvo quelli di modico valore, devono essere documentati in modo adeguato;

- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della pubblica amministrazione;

- riconoscere compensi in favore di collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alla prassi vigente;

- presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;

- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;

- alterare in qualsiasi modo i sistemi informatici e telematici del CSC o manipolare i dati;

- prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle proprie mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi del CSC con interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti e di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici; è vietato partecipare all'adozione di decisioni ad attività che possano coinvolgere: interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti e di affini entro il secondo grado; interessi di persone con le quali si abbiano rapporti di frequentazione abituale; interessi di soggetti od organizzazioni con cui il dipendente o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi; interessi di soggetti o di organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, CSC o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

La regolamentazione delle attività deve prevedere:

- **Segregazione delle attività**: si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, esegue e controlla.

Centro Servizi Culturali UNLA – Oristano - Via Carpaccio, 9 09170
Tel 0783/211656 - e-mail: amministrazione@centroserviziculturali.it - direttore@centroserviziculturali.it - Pec: cscoristano@pec.it

- **Esistenza di procedure/norme/circolari**: devono esistere disposizioni del CSC, procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.

- **Poteri autorizzativi e di firma**: i poteri autorizzativi e di firma devono essere coerenti con le responsabilità assegnate, prevedendo ove richiesto delle soglie di approvazione delle spese; inoltre devono essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'ente.

- **Tracciabilità:** ogni operazione relativa all'attività sensibile, deve essere adeguatamente registrata. Il processo di autorizzazione, di svolgimento e di controllo deve essere verificato ex-post tramite appositi supporti documentali.

Centro Servizi Culturali UNLA – Oristano - Via Carpaccio, 9 09170
Tel 0783/211656 - e-mail: amministrazione@centroserviziculturali.it - direttore@centroserviziculturali.it - Pec: cscoristano@pec.it

6 I principi etici cui si ispira il CSC

Fermo quanto esposto nei predetti paragrafi da 1 a 5 della parte Speciale ad integrazione e completamento di quanto esposto nella parte generale del presente documento, il CSC definisce formalmente l'insieme dei principi deontologici e dei valori morali a cui si ispira, nei quali si riconosce e che persegue nel corso della sua attività, condividendoli con l'insieme delle figure professionali che la rappresentano, dal personale e dai collaboratori. Il presente Codice Etico, strutturato nei seguenti 11 punti, costituisce parte integrante del MOG elaborato ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.

1) Il CSC è un Ente che porta in sé i modi migliori dello stare in società: collaborare in maniera democratica e civile; rispettare le leggi vigenti del paese in cui opera;

2) Il CSC immagina, organizza, inventa, produce, pubblica Cultura in forma di eventi, pubblicazioni, progetti e servizi all'utenza improntati alla qualità e all'utilità: qualità tematica e utilità nella crescita culturale di ogni utente.

3) Il CSC salvaguarda e diffonde la Storia, la Cultura, le Tradizioni popolari e artistiche, le voci poetiche, letterarie e saggistiche, in primo luogo quelle regionali della Sardegna.

4) CSC per gli utenti svolge attività che soddisfino esigenze culturali e di acquisizione di competenze specifiche, in linea con l'evoluzione della società nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.

5) Il CSC collabora, agevola, sostiene, rispetta in ogni passaggio e scelta i propri Utenti e Finanziatori. Inoltre, la selezione dei fornitori e di ogni altro collaboratore avviene con particolare attenzione, nel rispetto dei principi di trasparenza professionale e correttezza generale, basati su valori condivisi di affidabilità, qualità e rispetto delle normative e leggi vigenti.

6) Il CSC come Direttori, Dipendenti e Collaboratori, assume e accoglie persone che condividono tale linea culturale e valoriale, nella consapevolezza di partecipare assieme alla creazione di elevati livelli qualitativi.

7) Il CSC ritiene il lavoro di gruppo, la condivisione ideale e progettuale, nei tempi quotidiani e nelle riunioni, nei piani generali e organizzativi, essenziale all'Ente e ai suoi principi umani e culturali: ogni persona sostiene l'altra, ogni ambito organizzativo sostiene l'altro; Direttore, Dipendenti, Collaboratori interni ed esterni sono parte integrante e rappresentativa del CSC, e tutti sono chiamati a collaborare nel rispetto dell'etica professionale. La lealtà, tanto nei rapporti interni che all'esterno, è considerata valore prioritario.

8) Il CSC sceglie, seleziona, individua e aiuta a formare Scrittori, Storici, Intellettuali, Artisti di eccellenza, così da elevare e mantenere nel tempo la massima qualità dei servizi erogati.

9) Il CSC riconosce il contributo di ogni singola Persona interna e Collaboratore al raggiungimento dei propri obiettivi di qualità culturale e sviluppo personale, operando nella massima trasparenza attraverso costanti riunioni tra il Direttore e i soggetti incaricati di vigilare sulla compliance.

10) Il presente Codice Etico viene portato a conoscenza di tutte le persone che lavorano con e per il CSC. Tutti i principi e le modalità operative descritte devono essere seguiti e applicati in maniera rigorosa dai svariati collaboratori in contatto con il CSC.

11) Il CSC riconosce al proprio Direttore il compito decisionale e di guida, e la responsabilità di creare e salvaguardare un ambiente interno all'Ente positivo in cui i valori culturali e umani prescelti possano prosperare.

Centro Servizi Culturali UNLA – Oristano - Via Carpaccio, 9 09170
Tel 0783/211656 - e-mail: amministrazione@centroserviziculturali.it - direttore@centroserviziculturali.it - Pec: cscoristano@pec.it

Allegati.

1) Organigramma
2) Modello mappatura processi e mansioni
3) Modello verifica aggiornamento modello
4) Modulo segnalazione Whistelblowing

Centro Servizi Culturali UNLA – Oristano - Via Carpaccio, 9 09170
Tel 0783/211656 - e-mail: amministrazione@centroserviziculturali.it - direttore@centroserviziculturali.it - Pec: cscoristano@pec.it